

OGGETTO: AVVISO DI COPROGETTAZIONE SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE (SAI) - AREA 1 – ACCOGLIENZA, Sezione A – Accoglienza SAI ORDINARI – A2. ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN STRUTTURE MESSE A DISPOSIZIONE DALLA CITTA’

Visto l’avviso di COPROGETTAZIONE SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE” (SAI) che prevede il sopralluogo presso le strutture comunali da parte dell’Ente che intende partecipare alla procedura di coprogettazione in riferimento all’Area 1: ACCOGLIENZA; Sezione A – Accoglienza SAI ORDINARI; A.2 - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN STRUTTURE MESSE A DISPOSIZIONE DALLA CITTA’, da parte della Città vengono messi a disposizione gli immobili siti in Via Negarville 30/2 e Via Roveda 24/c per un massimo di posti n. 114.

Via Negarville 30/2	A.2 - Accoglienza residenziale in strutture messe a disposizione dalla Città	108 posti
----------------------------	--	-----------

L’immobile sito in Via Negarville 30/2, che sarà concesso a titolo gratuito ai sensi dell'art. 4 del Regolamento comunale n. 397, fa parte del Patrimonio della Città, è classificato quale bene indisponibile ed è di competenza del Dipartimento Servizi Sociali, Socio-sanitari e Abitativi. L’immobile è censito al N.C.E.U. al foglio 1473, mappale 24, subalterni 1 e 3 ed è composto da due corpi di fabbrica, ciascuno di 3 piani fuori terra oltre ad un piano seminterrato, con locali destinati a servizi e camere da 2 e 3 posti dotate di servizi igienici.

L’acquisizione della perizia quale stima del canone del suddetto immobile è pari a 151.000,00 €/anno

Via Roveda 24/C	A.2 - Accoglienza residenziale in strutture messe a disposizione dalla Città	6 posti
------------------------	--	---------

L’unità immobiliare sita in Via Roveda 24/c (unità edilizia n. 6, già 70) risulta censita al C.F. al foglio 1467, mappale 5, subalterno 87, è di proprietà A.T.C., con cui la Città ha stipulato un

contratto di locazione ed è di competenza del Dipartimento Servizi Sociali, Socio-sanitari e Abitativi.

Con determinazione dirigenziale n. 15/A2201A/2025 del 08/01/2025, la Regione Piemonte ha autorizzato il rinnovo fino al 01/12/2029 dell'esclusione dall'ambito della disciplina dell'edilizia sociale ai sensi dell'art. 2, co. 5, L.R. 3/2010.

L'Ente partecipante dovrà versare alla Città un rimborso corrispondente al canone di locazione attuale, e pari ad € 2.553,56 annui, così come determinato da A.T.C.

La concessione delle già menzionate unità immobiliari avrà la medesima durata della coprogettazione e darà luogo alla sottoscrizione di due contratti, i cui schemi sono parte integrante del presente allegato e del relativo avviso pubblico.

Seguono come parte integrante del presente allegato:

- Planimetria dell'immobile sito in via Negarville 30/2
- Schema di disciplinare per il sito in via Negarville 30/2
- Schema di convenzione per la concessione in comodato gratuito di beni mobili riferiti al sito di via Negarville 30/2
- Planimetria dell'immobile sito in via Roveda 24/c
- Schema di disciplinare per il sito in via Roveda 24/c
- Schema di convenzione per la concessione in comodato gratuito di beni mobili riferiti al sito di via Roveda 24/c

**ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA' IMMOBILIARE URBANA
ELENCO DEI SUBALTERNI ASSEGNATI**

Comune TORINO		Sezione	Foglio 1473	Particella 24	Tipo mappale 7252	del: 15/04/2002
Sub	UBICAZIONE via/piazza	n.civ	Piani	Scala	Int	DESCRIZIONE
1	VIA NEGARVILLE	30/2	S1-T - 1-2			OSPIZIO
2	VIA NEGARVILLE	30/2	T			SALA USO POLIVALENTE
3						B.C.N.C. CORTILE E CAMMINAMENTI

Visura telematica

Identificativi Catastali:
Sezione: 1473
Foglio: 1473
Particella: 24
Subalterno: 1

Compilata da:
Bartoli Furio
Iscritto all'albo:
Geometri
Prov. Torino
N. 5363

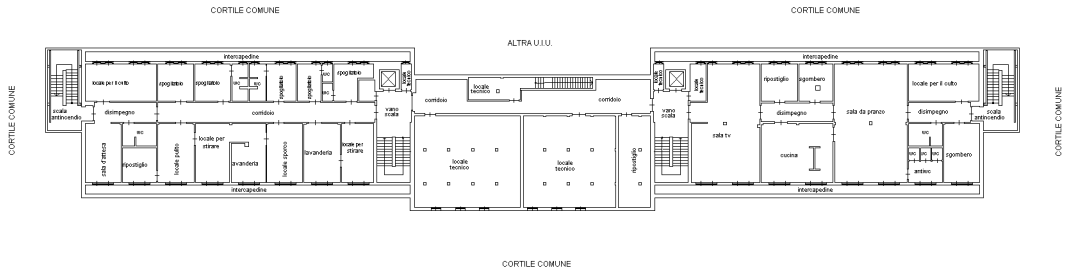
Dichiarazione protocollo n. TO0701506 del 14/10/2011
Planimetria di u.i.u. in Comune di Torino
Via Negarville Celeste

civ. 30/2

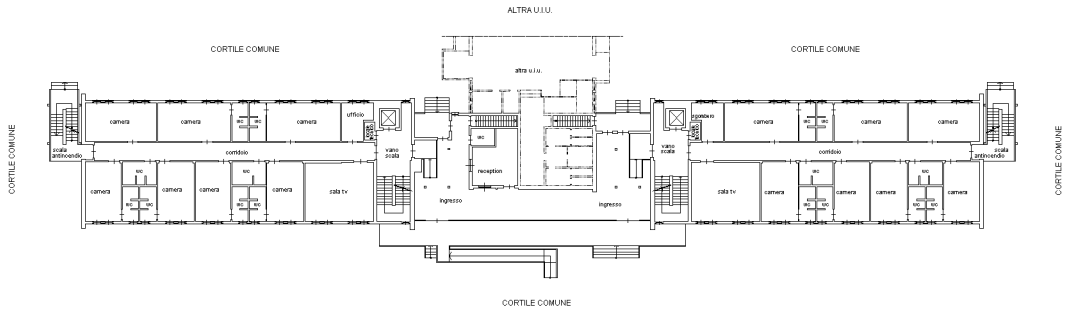
Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
Ufficio provinciale di
Torino

Scheda
Scala 1: 500

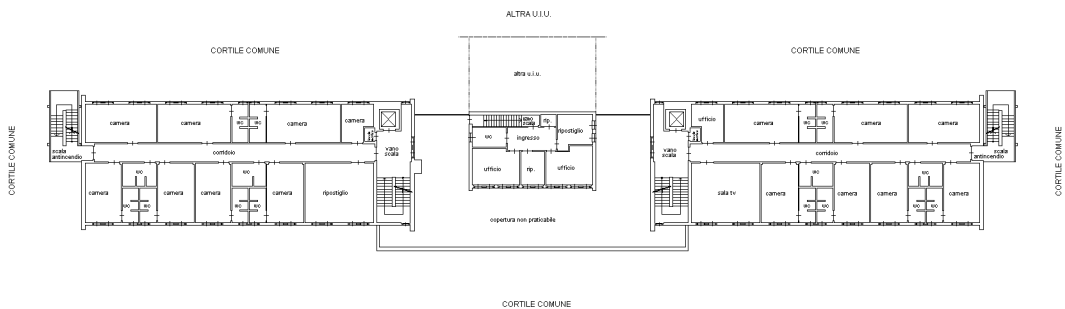
PIANTA PIANO INTERRATO h:300



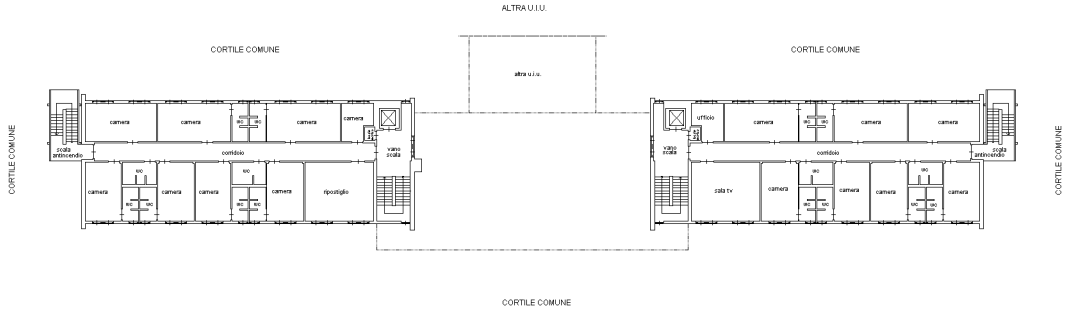
PIANTA PIANO TERRA h:300



PIANTA PIANO PRIMO h:300



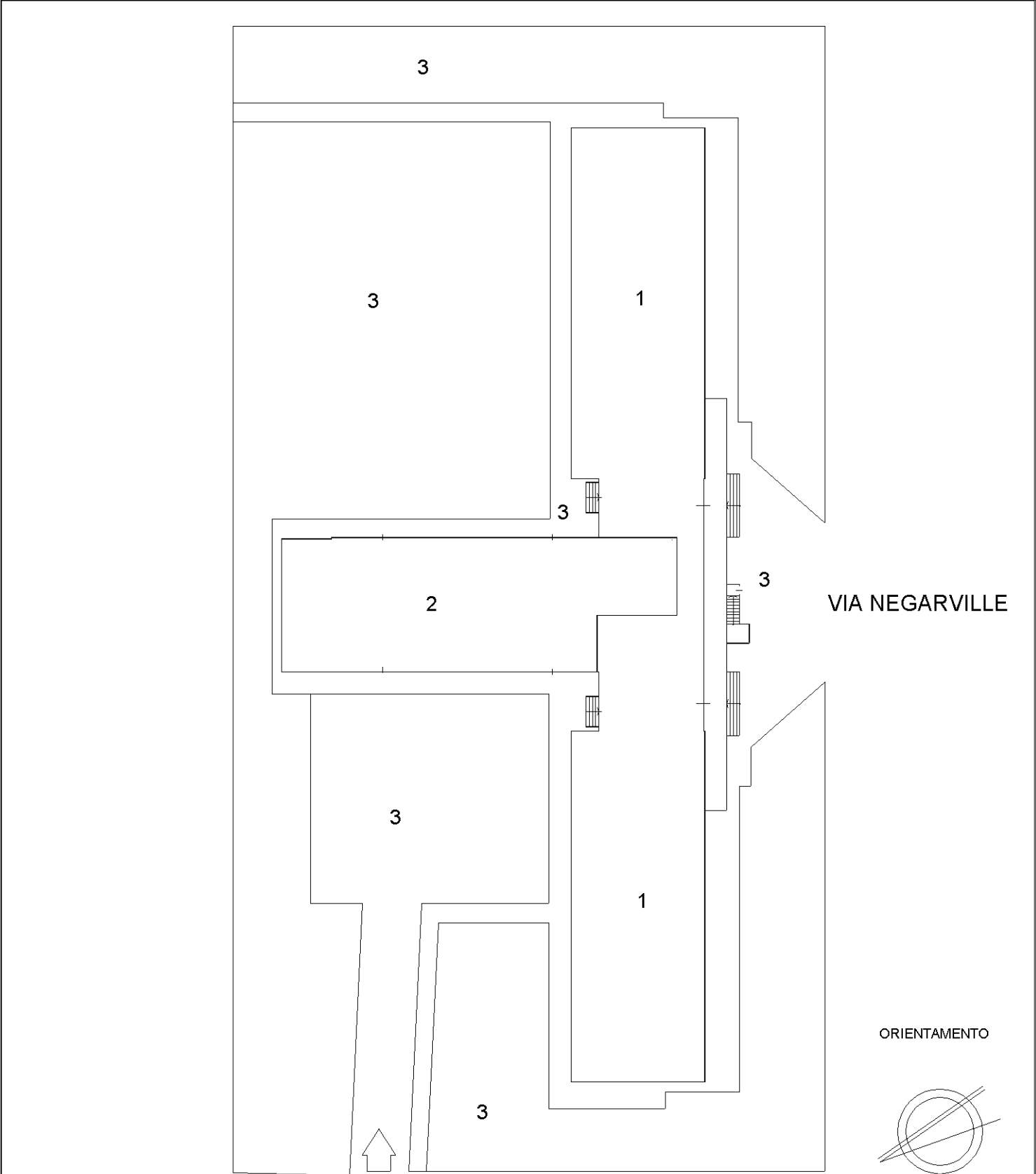
PIANTA PIANO SECONDO h:300



ELABORATO PLANIMETRICO	
Compilato da: Bartoli Furio	
Iscritto all'albo: Geometri	
Prov. Torino	N. 5363

Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Torino

Comune di Torino	Protocollo n. 000302104 del 24/04/2002
Sezione: Foglio: 1473 Particella: 24	Tipo Mappale n. 7252 del 15/04/2002
Dimostrazione grafica dei subalterni	
Scala 1 : 500	



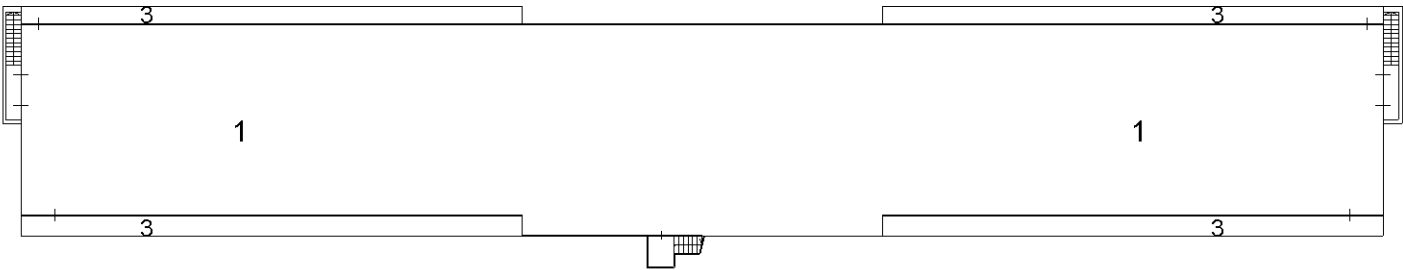
Ultima planimetria in atti

PIANTA PIANO RIALZATO

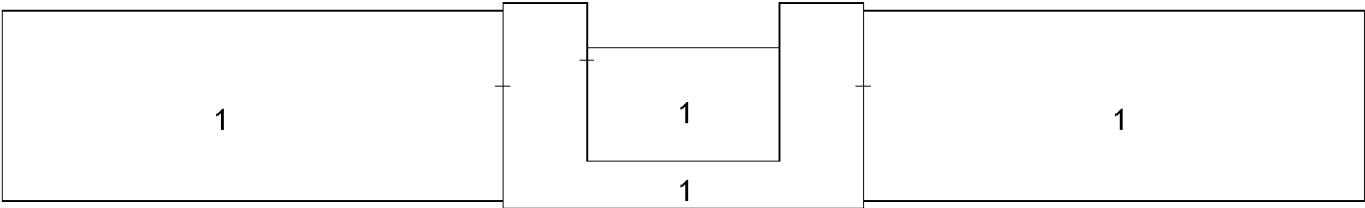
ELABORATO PLANIMETRICO	
Compilato da: Bartoli Furio	
Iscritto all'albo: Geometri	
Prov. Torino	N. 5363

Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Torino

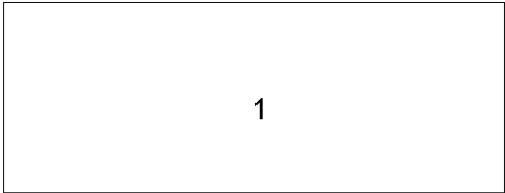
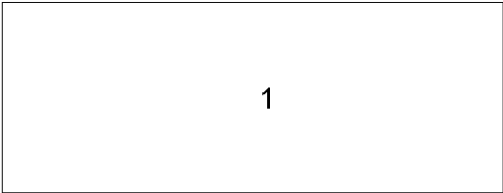
Comune di Torino		Protocollo n. 000302104 del 24/04/2002	
Sezione:	Foglio: 1473	Particella: 24	Tipo Mappale n. 7252 del 15/04/2002
Dimostrazione grafica dei subalterni			Scala 1 : 500



PIANTA PIANO SEMINTERRATO

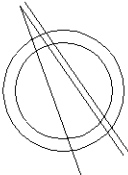


PIANTA PIANO PRIMO



PIANTA PIANO SECONDO

ORIENTAMENTO



CONCESSIONE ALL'ENTE [+++] DEI LOCALI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ DI TORINO SITI IN VIA NEGARVILLE 30/2

Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in unico originale su supporto informatico e sottoscritta in modalità elettronica, tra:

- **CITTÀ di TORINO**, Piazza Palazzo di Città n° 1, codice fiscale 00514490010, rappresentata dal/dalla dott.* [+++], nat* a [+++] in data [+++], domiciliato per la carica in Torino, presso il Palazzo Municipale, il/la quale sottoscrive il presente atto nella sua qualità di Dirigente [+++], tale nominat* in forza di provvedimento del Sindaco in data [+++], protocollo numero [+++]. Il predetto legale rappresentante interviene nel presente con i poteri di cui all'art. 27 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti n. 411 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 730 del 2 dicembre 2024 ed in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 270 del 19 maggio 2026 e della Determinazione Dirigenziale n. [+++] del [+++]

e

- [+++], con sede legale in Torino, [+++], codice fiscale [+++] in questo atto rappresentato da [+++], nat* a [+++] il [+++] e domiciliat* per la carica presso la sede dell'Associazione, a ciò autorizzat* in forza di [+++].

Tra le suddette parti si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 - OGGETTO

La Città (di seguito anche "**Concedente**") concede a [+++] (di seguito "**Concessionario**"), ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e secondo le disposizioni di cui all'art. 4 del Regolamento della Città di Torino per l'acquisizione, gestione e valorizzazione dei beni immobili, approvato in data 12 aprile 2021, numero 397 (di seguito "Regolamento 397"), l'utilizzo dei locali di proprietà comunale siti al piano seminterrato, terra, primo e secondo del complesso immobiliare di via Negarville 30/2, comprensivo della relativa area esterna (di seguito "**Immobile**" o "**Locali**"), censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Torino al Foglio 1473 Particella 24 Sub. 1 (casa accoglienza) e 3 (area esterna), il tutto come meglio identificato nelle planimetrie allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "[+++]" e "[+++]" e accettato dal Concessionario nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Detto Immobile è presente nell'inventario dei Beni Immobili della Città alla Pratica n. 10248, risulta di afferenza al Dipartimento Servizi Sociali, Socio Sanitari e Abitativi ed è classificato quale bene indisponibile.

Come attestato dalla competente Divisione Urbanistica e Qualità dell'Ambiente Costruito con nota prot. 36710 del 05 giugno 2026, si evince che l'area individuata non risulta soggetta a limitazioni derivanti dalle condizioni idrogeomorfologiche presenti.

L'area esterna del complesso di via Negarville 30/2, identificata al subalterno 3, è concessa in uso esclusivo al Concessionario, il quale è tenuto a garantire l'accesso agli utenti della sala polivalente identificata al subalterno 2 (c.d. "Sala Nalli"), mediante il varco sito al civico 30/2/A.

Nelle aree esterne del medesimo complesso è altresì presente una colonia felina, censita con prot. n. 8325 del 28/10/2020 e composta indicativamente da circa 12 esemplari, dotata di una tettoia adibita a punto di gestione e di manufatti (container) utilizzati quali ricoveri per gli animali. In relazione a tale presenza, il Concessionario è tenuto a garantirne la permanenza e la tutela, preservando gli spazi e le strutture ad essa destinati e a consentire l'accesso alle aree esterne dell'immobile alle associazioni e ai volontari incaricati della cura e gestione della colonia. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di rispettare le disposizioni del Regolamento della Città di Torino n. 320 "Regolamento per la tutela e il benessere degli animali in città".

Il monitoraggio del rispetto del presente atto, nonché la supervisione sul servizio svolto e la verifica del rispetto delle condizioni contrattuali sono attribuiti per quanto di rispettiva competenza al Servizio Stranieri e Promozione della Coesione Sociale ed al Servizio Vigilanza, Logistica Strutture Sociali del Dipartimento Servizi Sociali, Socio Sanitari e Abitativi.

Per quanto riguarda gli aspetti tecnico-gestionali non riferiti ai Locali si fa rinvio alla convenzione sottoscritta tra le Parti (di seguito "**Convenzione**").

ART. 2 – DESTINAZIONE DEI LOCALI

I locali oggetto del presente contratto sono da destinarsi esclusivamente all'accoglienza residenziale rivolta a cittadini stranieri di sesso maschile, come previsto dalla Convenzione.

È vietata la cessione in godimento in tutto o in parte dell'Immobile, la cessione dell'atto di concessione dello stesso e di gestione dei servizi, nonché la cessione di un ramo d'azienda comprendente tali beni ed attività, senza preventiva autorizzazione della Città, pena la decadenza immediata della concessione.

Il Concessionario è inoltre tenuto a comunicare all'Amministrazione l'utilizzo dei Locali per iniziative temporanee diverse da quelle previste dal presente articolo.

Eventuali ulteriori utilizzi, compatibili con la destinazione d'uso dell'Immobile, dovranno essere espressamente autorizzati dalla Città.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Città potrà esigere la restituzione immediata dell'Immobile, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento. In tal caso i Locali dovranno essere riconsegnati ai sensi del successivo art. 18.

Il Concessionario dovrà essere munito delle prescritte licenze di esercizio, autorizzazioni, accreditamenti, nulla osta e di qualsiasi altra eventuale autorizzazione necessaria in relazione all'uso predetto dell'Immobile.

ART. 3 - DURATA

La concessione ha la durata di mesi 25 (venticinque) con decorrenza a tutti gli effetti giuridici dal 01/12/2026 al 31/12/2028, con possibile estensione per un massimo di ulteriori 24 mesi condizionatamente alla valutazione positiva dell'Amministrazione dell'attività di collaborazione, al possesso dei requisiti previsti dall'Avviso Pubblico nonché alla prosecuzione del finanziamento dedicato.

Alla scadenza, la concessione non si rinnova tacitamente.

Il Concessionario ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, tramite comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, con un preavviso di almeno mesi 3 (tre). In tale caso rimarranno a carico del Concessionario tutte le spese sostenute per gli interventi di cui ai successivi art. 6-7-8, senza alcun onere o indennità di sorta per l'Amministrazione concedente.

ART. 4 - CANONE

L'Immobile viene concesso a titolo gratuito.

ART. 5 - CONSEGNA

I Locali sono consegnati al Concessionario liberi da persone, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, a lui noto in virtù di sopralluogo effettuato e come risultante da apposito verbale di consegna. Il Concessionario dichiara di aver preso conoscenza di tutte le condizioni dello stato di fatto dell'immobile concesso, nonché di tutte le circostanze generali suscettibili di influire sull'espletamento delle attività di cui all'art. 2 e sull'adempimento degli obblighi di cui al presente contratto, comprese le eventuali opere di manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed impiantistica da eseguire. Il Concessionario espressamente accetta i Locali ed ogni loro pertinenza nello stato in cui si trovano, senza poter avanzare eccezione alcuna in ordine allo stato di conservazione ed a vizi, difetti o vincoli palesi ed occulti. Pertanto, successivamente non potrà eccepire la mancata conoscenza delle condizioni dei luoghi o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano ad evidenti e documentate cause di forza maggiore.

L'Amministrazione non è tenuta ad alcun risarcimento qualora i Locali presentino vizi o vincoli tali da pregiudicarne in tutto o in parte l'utilizzo.

Con la consegna il Concessionario assume la custodia dell'Immobile ed esonera espressamente la Città da ogni responsabilità per i danni diretti od indiretti che possano derivargli da fatti od omissioni, dolosi o colposi anche di terzi, manlevando la Città da ogni responsabilità ex artt. 2050 e 2051 c.c.

ART. 6 - MANUTENZIONE

Per l'intera durata della concessione il Concessionario dovrà provvedere, a propria esclusiva cura, spese e sotto la propria responsabilità, alla custodia, alla vigilanza e alla manutenzione ordinaria dei locali oggetto del presente atto, impegnandosi a mantenerli in condizioni di piena efficienza, sicurezza e idoneità all'uso convenuto.

Il Concessionario provvederà, a propria cura e spese, all'esecuzione di tutte le opere necessarie a rendere utilizzabili i Locali in relazione all'uso convenuto e alla particolare attività svolta, restando integralmente a suo carico ogni onere connesso; tra gli interventi posti a carico del Concessionario si intendono anche gli oneri di progettazione, collaudo, acquisizione di autorizzazioni o concessioni previste dalle vigenti norme o di prossima emanazione in materia, incluse, qualora ne ricorrano le condizioni, quelle relative ai vincoli sui beni architettonici e paesaggistici di cui al D.Lgs. 42/2004 s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e l'aggiornamento catastale qualora intervengano variazioni nello stato dei Locali che influiscano sul classamento o sulla consistenza (quali, a titolo esemplificativo, il cambio destinazione d'uso, nuova distribuzione degli spazi interni, ecc.).

È a carico del Concessionario la manutenzione ordinaria dei Locali e degli impianti a servizio degli stessi, con particolare riferimento a quelli funzionali all'attività esercitata, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari e soprattutto dall'art. 3 comma 1 D.P.R. 380/2001, dalla Circolare Regione Piemonte n. 5/SG/URB del 27 aprile 1984 pubblicata sul B.U.R. n. 19 del 9 maggio 1984 e dal Piano Regolatore Generale della Città di Torino.

La conduzione, la gestione e la manutenzione dell'impianto di teleriscaldamento e produzione acs, in ragione della presenza di più utilizzatori all'interno del complesso, rientrano nella competenza della Civica Amministrazione, la quale, per lo svolgimento di tali attività, si avvale del gestore degli impianti tecnologici della Città, attualmente individuato nella società IREN Smart Solutions, designata altresì quale terzo responsabile ai sensi del D.P.R. 74/2013. La Città provvederà pertanto alla rivalsa dei costi relativi alla manutenzione ordinaria nei confronti del Concessionario, determinata nella misura del 94,81% dell'intero complesso.

Per quanto concerne la manutenzione ordinaria degli ulteriori impianti tecnologici, il Concessionario è tenuto a coordinarsi con il gestore individuato dalla Città identificato nella già citata società IREN. Gli interventi dovranno essere eseguiti a cura e spese del Concessionario, nel rispetto delle indicazioni tecniche fornite dal medesimo gestore.

Il Concessionario è tenuto a effettuare a propria cura e spese tutte le verifiche periodiche previste dalla normativa vigente sugli impianti presenti nei Locali, ivi comprese quelle relative all'impianto di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/2001 e, qualora esistenti, ai presidi antincendio e a ogni ulteriore sistema o impianto soggetto a controllo (come ad esempio la manutenzione e il controllo dei fumi della caldaia autonoma, la pulizia dei filtri, la prova di tenuta dell'impianto a gas, verifiche periodiche impianto ascensore, ecc.).

Il Concessionario deve altresì provvedere ad effettuare gli interventi di pulizia, di disinfestazione e di eventuale disinfezione dei locali concessi.

Le coperture del complesso, intendendosi per tali tetti, terrazzi e lastrici solari, sono soggette a manutenzione ordinaria a carico del Concessionario, in quanto detentore della quota maggioritaria del compendio. Rientrano nella manutenzione ordinaria, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la pulizia e manutenzione periodica di grondaie, pluviali e bocchettoni di scarico, nonché il controllo e il mantenimento delle condizioni di efficienza e conservazione delle coperture. Resta, altresì, in capo al Concessionario la manutenzione ordinaria delle aree esterne (identificate al subalterno 3), nonché dell'intera cancellata e dei cancelli di accesso al compendio.

Resta espressamente stabilito che sono comunque a carico del Concessionario, anche qualora si configurino come interventi eccedenti la manutenzione ordinaria, tutti gli interventi essenziali per garantire la sicurezza fisica di utenti e di terzi o di emergenza a seguito di ordinanze o di messa in sicurezza secondo quanto richiesto dalla normativa vigente in materia di impianti, statica degli edifici, igiene e sicurezza, ecc., sollevando pienamente la Città da ogni responsabilità sia civile che penale derivante dall'inadempimento degli obblighi di cui al presente comma.

Sono altresì a carico del Concessionario gli eventuali interventi di riqualificazione edilizia e impiantistica che egli intenda eseguire di propria iniziativa, gli interventi richiesti per adottare tutte le necessarie misure di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e del D.P.R. 151/2011 e s.m.i., nonché gli interventi necessari all'eventuale abolizione o superamento delle barriere architettoniche compresi gli adeguamenti normativi, anche sopravvenuti.

Inoltre, sono a carico del Concessionario la manutenzione ordinaria delle aiuole ed aree verdi, ivi inclusa la potatura di alberi ed arbusti. Per quanto concerne, invece, i controlli periodici di stabilità, questi rimangono in capo alla Divisione Verde, Parchi e Tutela Animali, secondo gli standard previsti dalla Città. È fatto salvo l'obbligo, in capo al Concessionario, di eseguire gli eventuali interventi arboricolturali che dovessero rendersi necessari in esito alle verifiche fitostatiche, nel rispetto della salvaguardia dell'utenza; tali interventi dovranno essere effettuati esclusivamente su indicazione e sotto la supervisione dei tecnici dell'Unità Operativa Alberate.

Restano in capo alla Città l'esercizio e la titolarità dei diritti ad essa spettanti in quanto proprietaria, con particolare riferimento al verde verticale. L'esecuzione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria del verde da parte del Concessionario, così come l'effettuazione di nuovi piantamenti, dovrà essere preceduta dalla redazione di apposita relazione tecnica da trasmettere alla suddetta Divisione, che provvederà all'autorizzazione delle opere.

Alla consegna dei Locali, il Concessionario dovrà contattare la Divisione Verde, Parchi e Tutela Animali per una verifica delle alberate presenti in loco e/o inserimento delle stesse nei censimenti della Città.

Il complesso immobiliare risulta inserito tra quelli censiti nel Catasto Amianto della Città di Torino al n. 374, in quanto oggetto di intervento di bonifica. Non può tuttavia escludersi la presenza di amianto in porzioni del complesso non immediatamente individuabili o distinguibili. Qualora ne fosse accertata la presenza, occorrerà ottemperare a quanto prescritto dalla normativa vigente, avendo cura di trasmettere la documentazione agli Uffici della Divisione Protezione Civile, Gestione Emergenze e Sicurezza del Dipartimento Corpo Polizia Locale nonché al già citato Servizio Vigilanza, Logistica Strutture Sociali del Dipartimento Servizi Sociali, Socio Sanitari e Abitativi.

I lavori di manutenzione di cui ai precedenti commi dovranno essere eseguiti nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

Eventuali interventi di manutenzione straordinaria dovranno ottenere la preventiva autorizzazione scritta della Città, nonché tutte le eventuali autorizzazioni necessarie ai sensi delle normative vigenti in materia. Per quanto concerne gli interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti tecnologici, il Concessionario si impegna ad attuare i suddetti interventi comunque previo parere tecnico preventivo del gestore degli impianti tecnologici della Città ovvero a predisporre un affidamento diretto a favore dello stesso.

Nessun onere dovrà gravare sulla Città, sia per l'ottenimento delle prescritte autorizzazioni, sia per l'esecuzione dei lavori; qualora modifiche, innovazioni o trasformazioni ai Locali ed agli impianti venissero effettuate, anche in presenza di preventiva autorizzazione, la Città resta esonerata da ogni responsabilità sia civile sia penale e per eventuali danni alle persone e/o all'Immobile che possano verificarsi e/o durante il periodo di esecuzione di eventuali lavori.

Il Concessionario assume il ruolo di committente e responsabile di eventuali lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Il Concessionario, prima dell'inizio di eventuali lavori, si impegna a comunicare alla Città il nome e la ragione sociale delle imprese esecutrici e le successive eventuali variazioni che dovessero intervenire.

I lavori di sistemazione, adeguamento, manutenzione e le attività dovranno svolgersi secondo modalità tali da non arrecare disturbo alle attività presenti nel complesso.

Il Concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento per danni causati dai lavori autorizzati od eseguiti per conto dell'Amministrazione concedente.

Il Concessionario è tenuto a redigere annualmente, o anche a semplice richiesta dell'Amministrazione, un elenco dettagliato degli interventi di manutenzione effettuati e a trasmetterlo al già citato Servizio Vigilanza, Logistica Strutture Sociali che lo trasmetterà ai competenti Servizi Tecnici della Città per le opportune valutazioni, allegando l'elenco e le dichiarazioni delle ditte che hanno effettuato detti interventi (il cui registro dovrà essere

conservato presso l'Immobile). La Città si riserva di chiedere eventuali integrazioni, il cui onere è totalmente a carico del Concessionario, qualora gli interventi effettuati, rientranti tra quelli posti necessariamente a carico dello stesso, risultino insufficienti e/o non eseguiti a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle normative vigenti.

Nel caso in cui il Concessionario non assolva ad interventi tecnici di manutenzione ordinaria, la Città si riserva la possibilità di eseguire in proprio i lavori, addebitandone i costi al Concessionario.

Fatti in ogni caso salvi tutti gli oneri e obblighi di cui ai punti precedenti, il Concessionario è tenuto al pagamento, calcolato secondo le quote stabilite dal regolamento di condominio o in percentuale nel caso di sua assenza, delle spese sostenute per interventi di manutenzione ordinaria delle parti comuni del complesso.

Tutti gli oneri di manutenzione ordinaria di cui al presente articolo restano in capo al Concessionario anche successivamente alla scadenza contrattuale qualora permanga la detenzione dei locali stessi.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Città potrà esigere la restituzione immediata dei Locali, impregiudicato il risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento. In tal caso i Locali dovranno essere riconsegnati ai sensi del successivo art. 18.

La manutenzione straordinaria generale edile o relativa agli impianti idrico-sanitari, elettrici, termici e speciali, non rientrante negli obblighi posti a carico del Concessionario ai commi precedenti, è a carico dell'Amministrazione Comunale che vi provvede direttamente o tramite il gestore degli impianti tecnologici della Città; le relative spese trovano copertura nei fondi impegnati da parte dei Servizi di competenza.

ART. 7 - PREVENZIONE INCENDI ED OBBLIGHI DI CUI AL D.LGS. 81/08 E S.M.I. – DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Immobile è soggetto ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 151/2011, in quanto rientrante nell'attività 66.4.C relativa a "Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 100 posti-letto".

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) antincendio, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011, dovrà essere volturata al Concessionario nella sua qualità di Datore di Lavoro e responsabile dell'attività, al fine di attestare la conformità della struttura alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi. La S.C.I.A. antincendio è soggetta ai controlli di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo D.P.R. 151/2011 da parte del Comando dei Vigili del Fuoco competente per territorio, con eventuale rilascio del verbale di visita tecnica.

Il Concessionario è tenuto a garantire il mantenimento nel tempo delle condizioni di sicurezza antincendio e dovrà provvedere, a propria cura e spese, al rinnovo periodico di conformità antincendio ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 151/2011, nonché all'esecuzione di tutte le opere edili, impiantistiche e gestionali necessarie per l'adeguamento dei Locali e degli impianti alle normative vigenti.

Alla riconsegna dei Locali alla Città, qualora risulti decaduta la conformità antincendio, i costi necessari per il riottenimento e relativo ripristino saranno integralmente posti a carico del Concessionario.

Sono a carico del Concessionario tutti gli adempimenti discendenti dagli obblighi del D.Lgs. 81/2008 (in particolare la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi in ottemperanza all'art. 17 comma 1 lett. a ed all'art. 28 del Decreto Legislativo medesimo, nonché il rispetto delle prescrizioni in tema di prevenzione e gestione del rischio legionella di cui al D.Lgs. 102/2025), l'adozione delle misure di prevenzione e protezione che si dovessero rendere necessarie per la tutela degli utenti e dei lavoratori/volontari, nonché tutti gli obblighi discendenti dall'applicazione dei DD.MM. 01/09/2021, 02/09/2021 e 03/09/2021.

In particolare il Concessionario dovrà provvedere alla redazione del Piano di Gestione delle Emergenze e di Evacuazione.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione potrà esigere la restituzione immediata dei Locali, restando impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento.

Sono a carico del Concessionario tutte le sanzioni amministrative e penali conseguenti alle inosservanze ai disposti normativi vigenti negli ambiti di cui sopra, accertate e comminate dai vari Organi di controllo (SPRESAL, ARPA, Ispettorato del Lavoro, VV.F. ed ogni altro organismo di controllo che esercita la sua funzione in veste di U.P.G.).

ART. 8 - DOCUMENTAZIONE TECNICA

L'Amministrazione si impegna a fornire l'eventuale documentazione tecnica in suo possesso.

Il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'acquisizione di tutte le ulteriori certificazioni necessarie previste dalle norme vigenti, di tutte le autorizzazioni e provvedimenti di accreditamento richiesti per lo svolgimento delle attività compatibili con la destinazione d'uso dei locali di cui all'art. 2, anche effettuando le eventuali opere di adeguamento occorrenti.

Il Concessionario, inoltre, è tenuto a rispettare le normative di riferimento per i servizi di cui all'art. 2.

Copia di tutta la documentazione tecnica dovrà essere consegnata al già citato Servizio Vigilanza, Logistica Strutture Sociali, mentre copia delle autorizzazioni riguardanti le attività

dovrà essere consegnata al Servizio gestionale competente del Dipartimento Servizi Sociali, Socio Sanitari e Abitativi.

ART. 9 - SPESE

Le spese relative al servizio di teleriscaldamento, alla fornitura di acqua calda sanitaria, all'energia elettrica e all'acqua potabile sono a carico dell'Amministrazione Comunale e trovano copertura nei fondi impegnati da parte dei Servizi di competenza.

In conformità con la Circolare n. 5171 del 22 giugno 2023 della Divisione Servizi Generali, il Concessionario è tenuto a vigilare sui consumi rilevati dai contatori e l'inadempimento di tale onere rende imputabile ogni maggior costo legato a malfunzionamenti o perdite idriche occulte. L'Amministrazione si riserva di effettuare accertamenti sui consumi; nel caso di difformità rispetto a strutture similari, i costi aggiuntivi saranno addebitati al Concessionario.

Relativamente alle utenze si forniscono le seguenti informazioni:

- contatore idrico per presa antincendio intestato alla Città: PDP 0100127200054810 (già 0010072664);
- contatore idrico intestato alla Città: PDP 0100127200054648 (già 0010072385);
- contatore elettrico intestato alla Città: POD IT020E00081372, potenza impegnata 120 kW;
- impianto di teleriscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria intestato alla Città: Sottocentrale TO029022, n. impianto 2983826, Sede tecnica CE-0423-X-ITC01.

A decorrere dalla data di consegna dei Locali, sono a carico del Concessionario tutte le spese relative ai servizi di telefonia e connettività dati, ivi comprese quelle di allacciamento, attivazione, canone, traffico e ogni ulteriore onere connesso ai servizi internet, nonché tutte le spese ordinarie e straordinarie di pulizia, disinfestazione e disinfezione dei locali concessi.

Sono altresì a carico del Concessionario la tassa raccolta rifiuti, nella misura richiesta dai competenti uffici comunali, nonché tutte le eventuali tasse e/o imposte cui è assoggettabile il detentore dei Locali.

Le spese d'atto ed accessorie saranno ad esclusivo carico del Concessionario, come *infra* meglio riportato.

ART. 10 - RESTAURI E RIPARAZIONI

Fatti in ogni caso salvi tutti gli oneri ed obblighi degli artt. 6, 7 e 8, la Città potrà in ogni tempo eseguire, sia all'esterno che all'interno dell'Immobile, tutte le riparazioni e tutti gli impianti ritenuti opportuni a suo insindacabile giudizio nonché qualunque opera di abbellimento e di restauro del complesso o dei Locali, senza obbligo di compenso o indennizzo di sorta a favore del Concessionario, indipendentemente dalla durata delle opere.

ART. 11 - PROPRIETÀ

Tutte le nuove opere, le addizioni, le migliorie e le riparazioni realizzate sull'immobile oggetto della presente concessione sono acquisite in proprietà dalla Città dal momento della loro esecuzione, ai sensi dell'art. 934 del Codice Civile, senza che questa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo e senza che il Concessionario possa eccepire la compensazione tra miglioramenti e danneggiamenti che i Locali abbiano subito, ciò anche in deroga agli artt. 1592 e 1593 del Codice Civile.

ART. 12 - RESPONSABILITÀ

Il Concessionario è costituito custode dei locali dati in concessione ed esonera espressamente la Città da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che possano provenirgli per fatti od omissioni, dolosi o colposi, propri o anche di terzi.

Il Concessionario terrà la Città indenne da molestia o pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto della concessione, sia durante il periodo di esecuzione di eventuali lavori di adeguamento o miglioria, sia durante il corso della concessione medesima, restando a completo ed esclusivo carico del Concessionario qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte della Civica Amministrazione.

Il Concessionario assume interamente a proprio carico qualsiasi responsabilità connessa all'utilizzo dei Locali, la gestione degli stessi, il loro stato manutentivo e tutti i danni eventualmente cagionati a persone e cose anche per il fatto dei propri dipendenti o appaltatori, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile. Risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nei Locali a vario titolo. Si impegna ad adottare tutte le misure idonee a prevenire eventi dannosi nell'esercizio dell'attività, che dovrà essere improntata a condizioni di massima sicurezza e dovrà essere attuata con tutti gli accorgimenti offerti dalla tecnica; manleva espressamente la Città da ogni derivante pregiudizio anche ai sensi dell'art. 2050 e 2051 del Codice Civile.

Il Concessionario, qualora si avvalga di personale, si impegna ad assicurare il rispetto delle norme dei contratti di lavoro e di categoria per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico ed è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute, infortuni ed igiene del lavoro in ottemperanza alle norme del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché all'adempimento degli obblighi nei confronti degli enti competenti (tra cui I.N.P.S., I.N.A.I.L., ASL, Laboratori di Sanità Pubblica, Ispettorato del lavoro e VV.F.) in materia di tutela dei lavoratori, assicurazioni contro gli infortuni, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione. Il Concessionario manleva la Città da ogni responsabilità derivante da eventuali inadempimenti.

ART. 13 - COPERTURE ASSICURATIVE

Il Concessionario si impegna a sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa a copertura della Responsabilità Civile per tutti i danni cagionati a terzi (R.C.T.) o beni di terzi, anche per cause imputabili all'Immobile durante il periodo di concessione e comprensiva della garanzia Responsabilità Civile Fabbricati, nonché per Responsabilità Civile Obbligatoria (R.C.O.) a copertura dei danni provocati ai prestatori di lavoro (se presenti) con massimali adeguati al rischio connesso all'attività svolta ed alle caratteristiche del bene.

Il Concessionario si impegna, inoltre, tenendo conto del valore di ricostruzione dell'Immobile, a sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa a copertura dei danni conseguenti alla conduzione dell'immobile con riferimento alle previsioni degli articoli 1588, 1589 e 1590, nonché dei danni derivanti da incendio, furto, atti vandalici, dolosi, eventi atmosferici, e dagli altri rischi normalmente assicurabili connessi all'utilizzo del bene.

L'Amministrazione non assume mai, in alcun caso, sia sul piano assicurativo che qualsiasi altro rapporto giuridico, la qualità di coobbligato solidale per qualsivoglia obbligazione del Concessionario.

Le polizze dovranno contenere clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti del Concedente, suoi Amministratori e Dipendenti.

Nelle polizze di assicurazione dei beni deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla compagnia assicuratrice versato direttamente alla Città. I rischi non coperti dalle polizze, nonché gli scoperti e le franchigie, si intendono a carico esclusivo del Concessionario.

Il Concessionario dichiara espressamente, con la firma del presente contratto, di esonerare la Città da qualsiasi responsabilità connessa ai rischi in relazione ai quali è fatto obbligo di stipulare, a suo carico, le predette polizze assicurative.

Le polizze devono avere durata pari a quella della concessione oppure prevedere l'impegno al rinnovo fino alla scadenza; dovranno inoltre essere rinnovate anche successivamente alla cessazione del contratto, qualora il Concessionario permanga nella detenzione dei Locali.

Copia di dette polizze assicurative devono essere consegnate al Servizio Vigilanza, Logistica Strutture Sociali prima della sottoscrizione della concessione. Inoltre, il Concessionario è tenuto ad inviare al predetto Servizio copia della quietanza del pagamento dei ratei assicurativi.

Il Concessionario, prima della stipulazione del presente atto, ha prodotto e consegnato a [+++] che ha accettato, le polizze [+++] rilasciate da [+++] in data [+++].

In caso di mancata presentazione di altra polizza o del documento di rinnovo, la presente concessione si intenderà automaticamente risolta ai sensi dell'art. 1456 c.c., senza alcun indennizzo a favore del Concessionario.

ART. 14 - GARANZIE

Ai sensi di legge (articolo 54 Regio Decreto numero 827 del 23 maggio 1924 e dell'art. 36, comma 4 del Regolamento 397 per l'Acquisizione, Gestione e Valorizzazione dei beni immobili), il Concessionario, prima della stipula del presente atto, deve costituire, a garanzia degli obblighi contrattuali, una cauzione definitiva.

Il Concessionario ha prestato garanzia degli obblighi assunti con il presente atto e ha versato la cauzione di euro [+++] ([+++] / [+++]), corrispondente a tre mensilità del canone di mercato stimato prima della stipulazione del presente contratto a garanzia degli obblighi contrattuali, mediante deposito cauzionale o polizza fidejussoria.

Si dà atto che il concessionario, ha prestato deposito cauzionale improduttivo di interessi di euro [+++] ([+++] / [+++]) mediante:

- bonifico bancario a favore della Città di Torino - quietanza n. [+++], del [+++], rilasciata da Unicredit S.p.a., Tesoreria Civica della Città.
- polizza fidejussoria di euro [+++] ([+++] / [+++]) n. [+++] rilasciata da [+++] in data [+++] consegnata e accettata dalla Città - Servizio Vigilanza, Logistica Strutture Sociali prot. [+++] del [+++].

La Città resta fin d'ora autorizzata a trattenere definitivamente l'importo della garanzia versata, quale risarcimento per eventuali danni riscontrati nei locali e per eventuali debiti o inadempimenti del Concessionario, salvo ed impregiudicato ogni maggior diritto della Città.

La cauzione garantirà per il mancato ed inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dal concessionario.

ART. 15 - ACCERTAMENTI

I Funzionari della Città, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno accedere ai locali dati in concessione per accertamenti ed operazioni nell'interesse dell'Amministrazione stessa.

ART. 16 - REVOCA

Per esigenze di interesse pubblico la concessione potrà essere revocata con un preavviso di mesi 3 (tre) ed il Concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso nel caso di restituzione anticipata dei Locali.

ART. 17 - RISOLUZIONE E DECADENZA

Nei casi di inadempienza anche di uno solo degli obblighi posti a carico del Concessionario dal presente contratto, dalla Convenzione o dall'Avviso Pubblico, fatti salvi i maggiori diritti dell'Amministrazione, quest'ultima procederà alla contestazione formale degli inadempimenti mediante comunicazione scritta.

La Città ha in ogni caso facoltà di risolvere la concessione per il perdurare di situazioni difformi rispetto alle disposizioni contrattuali o incompatibili con l'ordinamento vigente.

I casi di particolare e grave inadempienza produrranno la decadenza della concessione e la Città potrà esigere la restituzione immediata dell'Immobile.

In tali casi, i Locali dovranno essere riconsegnati ai sensi del successivo art. 18, restando impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento.

ART. 18 - RICONSEGNA

Alla scadenza o in tutti i casi di revoca o restituzione anticipata, i Locali dovranno essere riconsegnati liberi e sgomberi da cose di proprietà del Concessionario, da persone e dagli effetti personali di queste ultime, previo piano di dimissione degli ospiti concordato con il Servizio gestionale competente del Dipartimento Servizi Sociali, Socio Sanitari e Abitativi.

I Locali dovranno essere restituiti in buono stato di uso e manutenzione, con tutte le migliorie apportate, conformemente agli obblighi manutentivi previsti dal presente atto, a tutte le disposizioni di legge e regolamento vigenti in materia al momento della riconsegna, nonché liberi da vincoli e liti di qualsiasi natura.

In ogni caso il Concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso nel caso di restituzione anticipata dei Locali.

Tre mesi prima della riconsegna stessa verrà accertato, in contraddittorio tra i tecnici delle parti e fatto constare in apposito verbale, lo stato di fatto dell'Immobile e degli impianti ad esso afferenti. Le eventuali problematiche e mancanze riscontrate, qualora rientrino nella tipologia degli interventi posti necessariamente a carico del Concessionario o derivino da mancata manutenzione ordinaria, dovranno essere sanate prima della riconsegna; in caso di inadempimento la Città potrà provvedere agli interventi manutentivi giudicati necessari, salva rivalsa dei costi sul Concessionario.

ART. 19 - CONTROVERSIE

Le controversie derivanti dall'applicazione e dall'esecuzione del presente atto sono di competenza del Foro di Torino.

ART. 20 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente atto il Concessionario si impegna all'osservanza di leggi, decreti e regolamenti vigenti o emanati durante il corso del servizio dalle Autorità competenti, in quanto applicabili. Eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente saranno a carico del contravventore sollevando da ogni responsabilità l'Amministrazione.

ART. 21 - SPESE D'ATTO

Tutte le spese, imposte e tasse, presenti e future, inerenti e conseguenti per il presente atto, nonché tutte le spese contrattuali, ivi comprese le imposte di registro, bollo, diritti di segreteria ed accessorie, spese di scritturazione e copia, sono a totale carico del Concessionario.

L'imposta di registro e bollo, se dovute, sono a carico del Concessionario e assolte con modello F24 in data [+++] protocollo telematico [+++].

ART. 22 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del "Regolamento UE 2016/679 (GDPR)", relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si forniscono le seguenti informazioni:

- titolare del trattamento è la Città di Torino – Piazza Palazzo di Città n.° 1, 10122, Torino. Per il trattamento in questione è designata [+++] contattabile all'indirizzo email: [+++];

- il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) della Città di

Torino è contattabile all'indirizzo email: rpd-privacy@comune.torino.it.

Il trattamento dei dati è necessario per l'effettuazione del procedimento e l'esecuzione degli adempimenti di interesse pubblico (art. 6, par. 1, lett. E, del Regolamento Europeo) ed avviene in modo lecito, corretto e trasparente, nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del Regolamento.

I dati personali sono trattati da personale autorizzato per le finalità istituzionali della Città, relative alla gestione del contratto, accertamento e riscossione dei canoni, possono essere comunicati a terzi secondo quanto previsto dalle normative in materia.

I dati saranno conservati per il tempo previsto dalle norme specifiche in materia.

I dati sono trattati sia con procedure informatizzate e telematiche, sia con modalità manuali, anche attraverso gestori individuati dalla Città. Gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di accesso e di rettifica, rivolgendosi ai contatti sopra indicati. In ultima istanza, oltre alle tutele in sede amministrativa e giurisdizionale, è ammesso il ricorso all'Autorità Garante: <http://www.garanteprivacy.it/>

ART. 23 - DOMICILIO E CARICHE SOCIALI

Per gli effetti della presente concessione, il Concessionario elegge il proprio domicilio presso la propria già citata sede legale sita in Torino, [+++]. È fatto obbligo al Concessionario di comunicare tempestivamente alla Città i cambiamenti connessi alla modifica delle cariche sociali con specifico riguardo a quelle relative al soggetto che ne ha la rappresentanza, nonché le eventuali variazioni dei recapiti.

Le parti convengono che ogni comunicazione afferente il presente contratto e la sua esecuzione avvengano come di seguito indicato: per la Città PEC servizi.sociali@cert.comune.torino.it per il Concessionario PEC [+++].

ART. 24 - VALIDAZIONE ED ARCHIVIAZIONE

Ai sensi dell'art. 41, comma 4, del DPCM del 22 febbraio 2013, ai fini della validazione temporale del presente atto e della sua conservazione, lo stesso sarà inviato tramite DoQui Acta all'Ufficio Documentale dell'Archivio Storico della Città di Torino e tramite PEC alla Controparte a cura del Servizio Vigilanza, Logistica Strutture Sociali, dopo la sua registrazione.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile il Concessionario dichiara di accettare senza riserve, con firma digitale, quanto di seguito disposto dagli artt. 2 (destinazione dei locali), 3 (durata), 4 (canone), 5 (consegna), 6 (manutenzione), 7 (prevenzione incendi e sicurezza), 8 (documentazione), 9 (spese), 10 (restauri e riparazioni), 11 (proprietà), 12 (responsabilità), 13 (coperture assicurative), 14 (garanzie), 16 (revoca), 17 (risoluzione e decadenza), 18 (riconsegna), 21 (spese d'atto)

Letto, approvato e sottoscritto in segno di integrale accettazione, senza riserve come appresso:

Per il Concessionario

L'Ente [+++]

Il legale rappresentante [+++]

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate)

Letto, approvato e sottoscritto in segno di integrale accettazione, senza riserve come appresso:

Per la Città di Torino

Il Dirigente [+++]

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate)

CONVENZIONE TRA LA CITTÀ DI TORINO E [+++] PER LA CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO DI BENI MOBILI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ

Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in un unico originale, su supporto informatico e sottoscritta in modalità elettronica tra:

- **CITTÀ DI TORINO**, Piazza Palazzo di Città n° 1, codice fiscale 00514490010, in questo atto rappresentata dal/dalla dott.* [+++], nat* a [+++] il [+++], domiciliato/a per la carica presso il Palazzo Municipale, il/la quale sottoscrive il presente atto nella sua qualità di Dirigente [+++], tale nominat* con provvedimento del Sindaco in data [+++], prot. n. [+++]. Il predetto legale rappresentante interviene nel presente con i poteri di cui all'art. 27 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti n. 411 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 730 del 2 dicembre 2024 ed in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 270 del 19 maggio 2026 e della Determinazione Dirigenziale n. [+++] del [+++])

e

- [+++], con sede legale in Torino, [+++], codice fiscale [+++] in questo atto rappresentato da [+++], nat* a [+++] il [+++] e domiciliat* per la carica presso la sede dell'Associazione, a ciò autorizat* in forza di [+++].

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 730 del 02 dicembre 2025 è stata avviata la co-progettazione per pianificare le attività SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione) per il triennio 2026-2028, subordinando l'Avviso Pubblico al finanziamento ministeriale;
- con Decreto del Ministero dell'Interno n. 53671 del 03/12/2025 è stata autorizzata la prosecuzione dei progetti fino al 31/12/2028 con relativo finanziamento nazionale;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 270 del 19 maggio 2026 sono state approvate le linee di indirizzo per l'avvio di una co-progettazione con il Terzo Settore finalizzata alla gestione di servizi di accoglienza integrata e di accompagnamento all'inclusione sociale rivolti ai beneficiari del sistema SAI per il triennio 2026-2028;
- con Determinazione Dirigenziale n. [+++] del [+++] è stato approvato l'Avviso pubblico di co-progettazione;
- a conclusione dell'istruttoria pubblica di cui al punto precedente, l'Ente Co-progettante [+++] è stato individuato come aggiudicatario con la proposta progettuale "[+++]";
- in data [+++] è stato sottoscritto tra la Città di Torino e l'Ente Co-progettante [+++] il contratto di concessione per l'immobile di proprietà comunale sito a Torino in Via Negarville 30/2.

ARTICOLO 1

La Città di Torino (di seguito “**Comodante**”) consegna a titolo gratuito a [+++] (di seguito “**Comodatario**”), che accetta, perché se ne serva per l’uso consentito per destinazione, i beni risultanti dal registro inventario n. 04/134 che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. [+++]).

ARTICOLO 2

Il Comodatario si servirà dei beni sopra indicati con la dovuta diligenza esclusivamente nell’ambito della destinazione dei locali, come meglio specificato nelle premesse, fino alla scadenza della concessione dell’immobile sito a Torino in Via Negarville 30/2, presso il quale tali beni sono collocati, impegnandosi a non destinarli a scopi differenti.

ARTICOLO 3

Il Comodatario sarà tenuto alla custodia e manutenzione dei beni di proprietà della Città, nonché all’eventuale sostituzione con arredi a norma. Nel caso in cui il Comodatario dovesse procedere allo smaltimento di beni mobili inventariati, dovrà accordarsi con la Città, seguendo le procedure dettate per tali operazioni dalle norme regolamentari comunali in materia di beni mobili. Al termine della concessione, il Comodatario è tenuto a trasmettere alla Città l’elenco dei beni mobili, indicando eventuali nuovi arredi acquisiti in sostituzione di quelli dismessi.

In ogni caso, l’eventuale completamento dell’arredo dell’immobile concesso deve essere effettuato a cura del Comodatario in maniera adeguata all’uso previsto ed alle norme vigenti.

Qualora sia erogato apposito contributo da parte della Città per l’acquisto di arredi e/o attrezzature, in ragione della natura pubblica del finanziamento, il Comodatario dovrà attenersi ai principi generali del Codice dei Contratti pubblici (economicità, pubblicità, trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, concorrenza, risultato); tutti gli arredi dovranno essere nuovi e possedere i requisiti CAM, nonché quelli previsti dalla normativa antincendio. Gli arredi acquistati con il contributo della Città dovranno essere immatricolati e inseriti nel predetto registro inventario, seguendo le procedure dettate per tali operazioni dalle norme regolamentari comunali in materia di beni mobili.

Qualora arredi a norma siano stati acquisiti con fondi propri dal Comodatario, al termine del comodato è fatta salva la possibilità di concordarne l’acquisizione da parte della Città a fronte di un corrispettivo pari al valore residuo della quota non ammortizzata.

ARTICOLO 4

La Città potrà riottenere i beni in restituzione durante la vigenza del contratto, temporaneamente o definitivamente, in caso di diversa necessità, con un preavviso di tre (3) mesi; il Comodatario non potrà pretendere in tal caso alcun risarcimento o compenso.

ARTICOLO 5

Il Comodatario dovrà provvedere a verificare lo stato dei beni, sollevando la Civica Amministrazione da ogni responsabilità civile e penale, per danni che dovessero causarsi a persone e/o a cose, per l'utilizzo dei suddetti beni.

Per quanto non espressamente disposto con il presente contratto, si rinvia all'art. 2051 c.c.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare a sua discrezione controlli sullo stato di manutenzione e sulla congruità dei beni mobili.

ARTICOLO 6

Il Comodatario non può concedere i beni a terzi, neppure temporaneamente, sia a titolo gratuito, sia a titolo oneroso, senza il consenso scritto del Comodante.

ARTICOLO 7

Il Comodatario, nella persona del suo Legale Rappresentante [+++], chiede la registrazione del presente atto in caso d'uso ai sensi dell'art. 3, della Tariffa, Parte II, allegata al D.P.R. n. 131/86.

Le spese eventuali di registrazione in caso d'uso del presente atto sono a carico del Comodatario.

ARTICOLO 8

Per quanto non previsto si rinvia all'art. 1803 del Codice Civile e alle disposizioni normative vigenti in materia.

Agli effetti fiscali si richiede la registrazione del presente atto in caso d'uso ai sensi dell'art. 3, della Tariffa, Parte II, allegata al D.P.R. n° 131/86.

ARTICOLO 9

Per ogni controversia che possa derivare dall'applicazione delle norme contenute nella presente convenzione è competente il Foro di Torino.

ARTICOLO 10

Ai sensi del Regolamento UE 2016-679 i dati personali contenuti nel presente comodato saranno oggetto di trattamento e pubblicazione nel rispetto delle previsioni del Regolamento ed esclusivamente ai fini del presente atto, con esclusione di qualsiasi ulteriore finalità di trattamento. Responsabile del trattamento è la Città di Torino, che può operare anche tramite propri/e preposti/e formalmente incaricati/e del trattamento.

Ai sensi dell'art. 41, comma 4, del DPCM del 22 febbraio 2013, ai fini della validazione temporale del presente atto e della sua conservazione, lo stesso sarà inviato tramite DoQui

Acta all'Ufficio Documentale dell'Archivio Storico della Città di Torino e tramite PEC alla Controparte a cura della Servizio Vigilanza, Logistica Strutture Sociali.

Letto, approvato e sottoscritto in segno di integrale accettazione, senza riserve, come appresso:

Per il Comodatario

L'Ente [+++]

Il legale rappresentante [+++]

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate)

Letto, approvato e sottoscritto in segno di integrale accettazione, senza riserve, come appresso:

Per la Città di Torino

Il Dirigente [+++]

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate)

MODULARIO
Cat. S. T. 315



MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Mod. B (Nuovo Catasto Edilizio Urbano)

Lire
20

NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO

(R. DECRETO-LEGGI 13 APRILE 1930, N. 652)

Planimetria dell'immobile situato nel Comune di TORINO Via Roveda n° 24/c

Ditta Geocal (gestione case-laboratori)

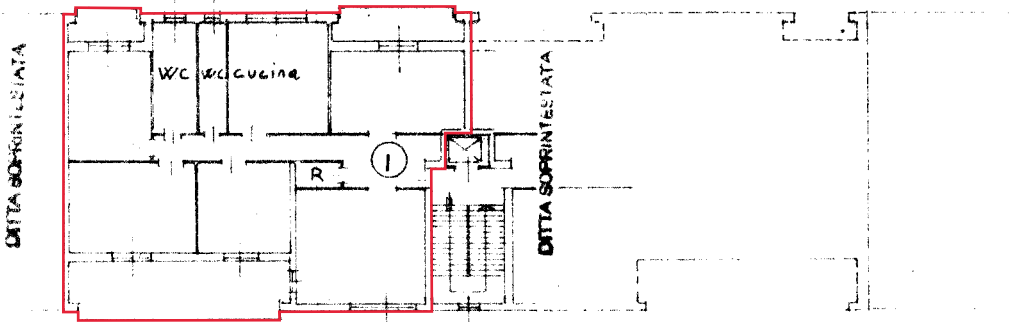
Allegata alla dichiarazione presentata all'Ufficio Tecnico Erariale di TORINO

c/0721193

F. 109 n° 6
F. III n° 1
F. III n° 2a

PIANTA PIANO I
h = mt. 3.00

DITTA SOPRINTESTATA



DITTA SOPRINTESTATA

ORIENTAMENTO



SPAZIO RISERVATO PER LE ANNOTAZIONI D'UFFICIO

DATA

PROT. N°

18805

Compilata dal Dott. Ing.
(Titolo, nome e cognome del tecnico)
ATTILIO MAINARDI

Iscritto all'Albo degli Ingegneri
della Provincia di TORINO

DATA 27-21-1970

Firma: *Attilio Mainardi*

Ultima planimetria in atti

CONCESSIONE ALL'ENTE [+++] DEI LOCALI SITI A TORINO IN VIA ROVEDA 24/C

Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in unico originale su supporto informatico e sottoscritta in modalità elettronica, tra:

- **CITTÀ di TORINO**, piazza Palazzo di Città n° 1, codice fiscale 00514490010, rappresentata dal/dalla dott.* [+++], nat* a [+++] in data [+++], domiciliato per la carica in Torino, presso il Palazzo Municipale, il/la quale sottoscrive il presente atto nella sua qualità di Dirigente [+++], tale nominat* in forza di provvedimento del Sindaco in data [+++], protocollo numero [+++]. Il predetto legale rappresentante interviene nel presente con i poteri di cui all'art. 27 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti n. 411 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 730 del 2 dicembre 2024 ed in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 270 del 19 maggio 2026 e della Determinazione Dirigenziale n. [+++] del [+++]

e

- [+++], con sede legale in Torino, [+++], codice fiscale [+++] in questo atto rappresentato da [+++], nat* a [+++] il [+++] e domiciliat* per la carica presso la sede dell'Associazione, a ciò autorizzat* in forza di [+++].

Tra le suddette parti si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 - OGGETTO

La Città di Torino (di seguito anche "**Concedente**") concede a [+++] (di seguito anche "**Concessionario**"), ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e secondo le disposizioni di cui all'art. 4 del Regolamento della Città di Torino per l'acquisizione, gestione e valorizzazione dei beni immobili, approvato in data 12 aprile 2021, numero 397 (di seguito "**Regolamento 397**"), l'utilizzo di locali di proprietà A.T.C. siti al piano primo dell'edificio di via Roveda 24/C (di seguito anche "**Immobile**" o "**Locali**"), censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Torino al Foglio 1467 Particella 5 Sub. 87 (Codice unità immobiliare A.T.C. 00650967 003 0006), come meglio identificati con perimetro rosso nella planimetria allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "[+++]" e accettati dal Concessionario nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. La disponibilità dell'Immobile è garantita alla Città in virtù del vigente contratto di locazione sottoscritto con l'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino e, con determinazione dirigenziale n. 15/A2201A/2025 del 08 gennaio 2025, la Regione Piemonte ha autorizzato il rinnovo fino al 01 dicembre 2029 dell'esclusione dall'ambito della disciplina dell'edilizia sociale ai sensi dell'art. 2, comma 5, L.R. 3/2010. Detto immobile è presente nell'inventario dei Beni Immobili

della Città alla Pratica n. PAS6689 e risulta assegnato al Dipartimento Servizi Sociali, Socio Sanitari e Abitativi.

Come attestato dalla competente Divisione Urbanistica e Qualità dell'Ambiente Costruito con nota prot. 36710 del 05 giugno 2026, si evince che l'area individuata non risulta soggetta a limitazioni derivanti dalle condizioni idrogeomorfologiche presenti.

Il monitoraggio del rispetto del presente atto, nonché la supervisione sul servizio svolto e la verifica del rispetto delle condizioni contrattuali sono attribuiti per quanto di rispettiva competenza al Servizio Stranieri e Promozione della Coesione Sociale ed al Servizio Vigilanza, Logistica Strutture Sociali del Dipartimento Servizi Sociali, Socio Sanitari e Abitativi.

Per quanto riguarda gli aspetti tecnico-gestionali non riferiti ai Locali si fa rinvio alla convenzione sottoscritta tra le Parti (di seguito "**Convenzione**").

ART. 2 - DESTINAZIONE DEI LOCALI

I locali oggetto del presente contratto sono da destinarsi esclusivamente all'accoglienza residenziale rivolta a cittadini stranieri di sesso maschile, come previsto dalla Convenzione.

È vietata la cessione in godimento in tutto o in parte dell'Immobile, la cessione dell'atto di concessione dello stesso e di gestione dei servizi, nonché la cessione di un ramo d'azienda comprendente tali beni ed attività, senza preventiva autorizzazione della Città, pena la decadenza immediata della concessione.

Il Concessionario è inoltre tenuto a comunicare all'Amministrazione l'utilizzo dei Locali per iniziative temporanee diverse da quelle previste dal presente articolo.

Eventuali ulteriori utilizzi, compatibili con la destinazione d'uso dell'Immobile, dovranno essere espressamente autorizzati dalla Città.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Città potrà esigere la restituzione immediata dell'Immobile, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento. In tal caso i Locali dovranno essere riconsegnati ai sensi del successivo art. 18.

Il Concessionario dovrà essere munito delle prescritte licenze di esercizio, autorizzazioni, accreditamenti, nulla osta e di qualsiasi altra eventuale autorizzazione necessaria in relazione all'uso predetto dell'Immobile.

ART. 3 - DURATA

La concessione ha la durata di mesi 25 (venticinque) con decorrenza a tutti gli effetti giuridici dal 01/12/2026 al 31/12/2028, con possibile estensione per un massimo di ulteriori 24 mesi condizionatamente alla valutazione positiva dell'Amministrazione dell'attività di collaborazione, al possesso dei requisiti previsti dall'Avviso Pubblico nonché alla prosecuzione del finanziamento dedicato.

Alla scadenza, la concessione non si rinnova tacitamente.

Il Concessionario ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, tramite comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, con un preavviso di almeno mesi 3 (tre). In tale caso rimarranno a carico del Concessionario tutte le spese sostenute per gli interventi di cui ai successivi art. 6-7-8, senza alcun onere o indennità di sorta per l'Amministrazione concedente.

ART. 4 - CANONE

Il Concessionario si impegna a versare alla Città un canone annuo pari ad euro 2.553,56 (duemilacinquecentocinquante/56) fuori campo IVA, quale rimborso del canone di locazione che la Città versa all'A.T.C., così come determinato da quest'ultima.

Il canone dovrà essere versato in rate trimestrali a decorrere dal 01/12/2026 ed il pagamento dovrà avvenire con le modalità previste dalla Città e comunicate al Concessionario. Detto canone sarà aggiornato nella misura pari al 75% della variazione in aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati al netto dei tabacchi pubblicato annualmente sulla Gazzetta Ufficiale. L'aggiornamento di cui sopra sarà operato senza necessità di ulteriori comunicazioni al Concessionario.

Il pagamento del canone dovrà essere effettuato mediante l'apposito bollettino che sarà inviato dalla società di riscossione o dall'Ufficio comunale competente. Nel caso di mancata ricezione del bollettino entro il giorno 15 del primo mese del trimestre di competenza, sarà cura del Concessionario contattare il suddetto ufficio.

La Città si riserva di richiedere in futuro una diversa modalità di versamento, a seguito di eventuali modifiche normative, che sarà puntualmente comunicata dagli uffici competenti della Città.

Il pagamento non può essere sospeso, né ritardato, né eseguito in misura parziale in base a pretese od eccezioni di sorta. Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive costituisce motivo di decadenza della concessione e dà luogo all'automatica costituzione in mora del Concessionario anche agli effetti del pagamento degli interessi legali, con riferimento al periodo di ritardo, senza necessità di diffida, salva ed impregiudicata la richiesta di maggiori danni.

Si conviene che qualora alla scadenza dei termini di vigenza del presente contratto il Concessionario permanga nella detenzione dell'Immobile, nel periodo intercorrente tra la data di scadenza contrattuale (o di risoluzione anticipata) e la data di eventuale stipula di un nuovo contratto o del rilascio/sgombero dell'immobile stesso, dovrà corrispondere un'indennità di occupazione avente il medesimo importo del canone pattuito con il presente contratto, cui saranno eventualmente applicati gli aumenti ISTAT automaticamente maturati, e sarà tenuto all'adempimento di tutte le obbligazioni previste dal presente contratto.

ART. 5 - CONSEGNA

I Locali sono consegnati al Concessionario liberi da persone, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, a lui noto in virtù di sopralluogo effettuato e come risultante da apposito verbale di consegna. Il Concessionario dichiara di aver preso conoscenza di tutte le condizioni dello stato di fatto dell'immobile concesso, nonché di tutte le circostanze generali suscettibili di influire sull'espletamento delle attività di cui all'art. 2 e sull'adempimento degli obblighi di cui al presente contratto, comprese le eventuali opere di manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed impiantistica da eseguire. Il Concessionario espressamente accetta i Locali ed ogni loro pertinenza nello stato in cui si trovano, senza poter avanzare eccezione alcuna in ordine allo stato di conservazione ed a vizi, difetti o vincoli palesi ed occulti. Pertanto, successivamente non potrà eccepire la mancata conoscenza delle condizioni dei luoghi o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano ad evidenti e documentate cause di forza maggiore.

L'Amministrazione non è tenuta ad alcun risarcimento qualora i Locali presentino vizi o vincoli tali da pregiudicarne in tutto o in parte l'utilizzo.

Con la consegna il Concessionario assume la custodia dell'Immobile ed esonera espressamente la Città da ogni responsabilità per i danni diretti od indiretti che possano derivargli da fatti od omissioni, dolosi o colposi anche di terzi, manlevando la Città da ogni responsabilità ex artt. 2050 e 2051 c.c.

ART. 6 - MANUTENZIONE

Per l'intera durata della concessione il Concessionario dovrà provvedere, a propria esclusiva cura, spese e sotto la propria responsabilità, alla custodia, alla vigilanza e alla manutenzione ordinaria dei locali oggetto del presente atto, impegnandosi a mantenerli in condizioni di piena efficienza, sicurezza e idoneità all'uso convenuto.

Il Concessionario provvederà, a propria cura e spese, all'esecuzione di tutte le opere necessarie a rendere utilizzabili i Locali in relazione all'uso convenuto e alla particolare attività svolta, restando integralmente a suo carico ogni onere connesso; tra gli interventi posti a carico del Concessionario si intendono anche gli oneri di progettazione, collaudo, acquisizione di autorizzazioni o concessioni previste dalle vigenti norme o di prossima emanazione in materia, incluse, qualora ne ricorrano le condizioni, quelle relative ai vincoli sui beni architettonici e paesaggistici di cui al D.Lgs. 42/2004 s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e l'aggiornamento catastale qualora intervengano variazioni nello stato dei Locali che influiscano sul classamento o sulla consistenza (quali, a titolo esemplificativo, il cambio destinazione d'uso, nuova distribuzione degli spazi interni, ecc.).

È a carico del Concessionario la manutenzione ordinaria dei Locali e degli impianti a servizio degli stessi, con particolare riferimento a quelli funzionali all'attività esercitata, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari e soprattutto dall'art. 3

comma 1 D.P.R. 380/2001, dalla Circolare Regione Piemonte n. 5/SG/URB del 27 aprile 1984 pubblicata sul B.U.R. n. 19 del 9 maggio 1984 e dal Piano Regolatore Generale della Città di Torino.

Il Concessionario è tenuto a effettuare a propria cura e spese tutte le verifiche periodiche previste dalla normativa vigente sugli impianti presenti nei Locali, ivi comprese quelle relative all'impianto di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/2001 e, qualora esistenti, ai presidi antincendio e a ogni ulteriore sistema o impianto soggetto a controllo (come ad esempio la manutenzione e il controllo dei fumi della caldaia autonoma, la pulizia dei filtri, la prova di tenuta dell'impianto a gas, ecc.).

Il Concessionario deve altresì provvedere ad effettuare gli interventi di pulizia, di disinfestazione e di eventuale disinfezione dei locali concessi.

Resta espressamente stabilito che sono comunque a carico del Concessionario, anche qualora si configurino come interventi eccedenti la manutenzione ordinaria, tutti gli interventi essenziali per garantire la sicurezza fisica di utenti e di terzi o di emergenza a seguito di ordinanze o di messa in sicurezza secondo quanto richiesto dalla normativa vigente in materia di impianti, statica degli edifici, igiene e sicurezza, ecc., sollevando pienamente la Città da ogni responsabilità sia civile che penale derivante dall'inadempimento degli obblighi di cui al presente comma.

Sono altresì a carico del Concessionario gli eventuali interventi di riqualificazione edilizia e impiantistica che egli intenda eseguire di propria iniziativa, gli interventi richiesti per adottare tutte le necessarie misure di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e del D.P.R. 151/2011 e s.m.i., nonché gli interventi necessari all'eventuale abolizione o superamento delle barriere architettoniche compresi gli adeguamenti normativi, anche sopravvenuti.

I lavori di manutenzione di cui ai precedenti commi dovranno essere eseguiti nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, nonché in conformità a quanto previsto dal contratto di locazione stipulato tra la Città e A.T.C.

Eventuali interventi di manutenzione straordinaria dovranno ottenere la preventiva autorizzazione scritta della Città e della proprietà A.T.C., nonché tutte le eventuali autorizzazioni necessarie ai sensi delle normative vigenti in materia.

Nessun onere dovrà gravare sulla Città o sull'A.T.C. sia per l'ottenimento delle prescritte autorizzazioni, sia per l'esecuzione dei lavori; qualora modifiche, innovazioni o trasformazioni ai Locali ed agli impianti venissero effettuate, anche in presenza di preventiva autorizzazione, la Città e l'A.T.C. restano esonerate da ogni responsabilità sia civile sia penale e per eventuali danni alle persone e/o all'Immobile che possano verificarsi e/o durante il periodo di esecuzione di eventuali lavori.

Il Concessionario assume il ruolo di committente e responsabile di eventuali lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Il Concessionario, prima dell'inizio di eventuali lavori, si impegna a comunicare alla Città il nome e la ragione sociale delle imprese esecutrici e le successive eventuali variazioni che dovessero intervenire.

I lavori di sistemazione, adeguamento, manutenzione e le attività dovranno svolgersi secondo modalità tali da non arrecare disturbo alle attività presenti nell'edificio.

Il Concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento per danni causati dai lavori autorizzati od eseguiti per conto dell'Amministrazione concedente.

Il Concessionario è tenuto a redigere annualmente, o anche a semplice richiesta dell'Amministrazione o di A.T.C., un elenco dettagliato degli interventi di manutenzione effettuati e a trasmetterlo al già citato Servizio Vigilanza, Logistica Strutture Sociali che lo trasmetterà ai competenti Servizi Tecnici della Città per le opportune valutazioni, allegando l'elenco e le dichiarazioni delle ditte che hanno effettuato detti interventi (il cui registro dovrà essere conservato presso l'Immobile). La Città o A.T.C. si riserva di chiedere eventuali integrazioni, il cui onere è totalmente a carico del Concessionario, qualora gli interventi effettuati, rientranti tra quelli posti necessariamente a carico dello stesso, risultino insufficienti e/o non eseguiti a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle normative vigenti.

Nel caso in cui il Concessionario non assolva ad interventi tecnici di manutenzione ordinaria, la Città si riserva la possibilità di eseguire in proprio i lavori, addebitandone i costi al Concessionario.

Fatti in ogni caso salvi tutti gli oneri e obblighi di cui ai punti precedenti, il Concessionario è tenuto al pagamento, calcolato secondo le quote stabilite dal regolamento di condominio o in percentuale nel caso di sua assenza, delle spese sostenute per interventi di manutenzione ordinaria delle parti comuni dello stabile.

Tutti gli oneri di manutenzione ordinaria di cui al presente articolo restano in capo al Concessionario anche successivamente alla scadenza contrattuale qualora permanga la detenzione dei locali stessi.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Città potrà esigere la restituzione immediata dei Locali, impregiudicato il risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento. In tal caso i Locali dovranno essere riconsegnati ai sensi del successivo art. 18.

La manutenzione straordinaria generale edile o relativa agli impianti idrico-sanitari, gas, elettrici, termici e speciali, non rientrante negli obblighi posti a carico del Concessionario ai commi precedenti, è a carico dell'Amministrazione Comunale che vi provvede direttamente, o tramite l'A.T.C. o tramite il gestore degli impianti tecnologici della Città; le relative spese trovano copertura nei fondi impegnati da parte dei Servizi di competenza.

**ART. 7 - PREVENZIONE INCENDI ED OBBLIGHI DI CUI AL D.LGS. 81/08 E S.M.I. –
DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI SICUREZZA**

Sono a carico del Concessionario tutti gli adempimenti discendenti dagli obblighi del D.Lgs. 81/2008 (in particolare la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi in ottemperanza all'art. 17 comma 1 lett. a ed all'art. 28 del Decreto Legislativo medesimo, nonché il rispetto delle prescrizioni in tema di prevenzione e gestione del rischio legionella di cui al D.Lgs. 102/2025), l'adozione delle misure di prevenzione e protezione che si dovessero rendere necessarie per la tutela degli utenti e dei lavoratori/volontari, nonché tutti gli obblighi discendenti dall'applicazione dei DD.MM. 01/09/2021, 02/09/2021 e 03/09/2021.

In particolare il Concessionario dovrà provvedere alla redazione del Piano di Gestione delle Emergenze e di Evacuazione.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione potrà esigere la restituzione immediata dei Locali, restando impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento.

Sono a carico del Concessionario tutte le sanzioni amministrative e penali conseguenti alle inosservanze ai disposti normativi vigenti negli ambiti di cui sopra, accertate e comminate dai vari Organi di controllo (SPRESAL, ARPA, Ispettorato del Lavoro, VV.F. ed ogni altro organismo di controllo che esercita la sua funzione in veste di U.P.G.).

ART. 8 - DOCUMENTAZIONE TECNICA

L'Amministrazione si impegna a fornire l'eventuale documentazione tecnica in suo possesso.

Il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'acquisizione di tutte le ulteriori certificazioni necessarie previste dalle norme vigenti, di tutte le autorizzazioni e provvedimenti di accreditamento richiesti per lo svolgimento delle attività compatibili con la destinazione d'uso dei locali di cui all'art. 2, anche effettuando le eventuali opere di adeguamento occorrenti.

Il Concessionario, inoltre, è tenuto a rispettare le normative di riferimento per i servizi di cui all'art. 2.

Copia di tutta la documentazione tecnica dovrà essere consegnata al già citato Servizio Vigilanza, Logistica Strutture Sociali, mentre copia delle autorizzazioni riguardanti le attività dovrà essere consegnata al Servizio gestionale competente del Dipartimento Servizi Sociali, Socio Sanitari e Abitativi.

ART. 9 - SPESE

A decorrere dalla data di consegna dei Locali, sono a carico del Concessionario tutte le spese relative alle utenze (energia elettrica, acqua, riscaldamento e gas), nonché quelle relative ai servizi di telefonia e connettività dati, ivi comprese le spese di allacciamento, attivazione,

canone, traffico e ogni ulteriore onere connesso ai servizi internet, oltre alla quota parte delle spese condominiali relative all'utilizzo e alla gestione dei beni e servizi comuni.

Data la presenza di contatori autonomi a servizio esclusivo della porzione concessa (luce e gas), il Concessionario dovrà intestarsi le relative utenze entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente atto. Per il periodo intercorrente tra la consegna e la voltura, la Città procederà a recuperare nei confronti del Concessionario il 100% dei costi sostenuti.

In conformità con la Circolare n. 5171 del 22 giugno 2023 della Divisione Servizi Generali, il Concessionario è tenuto a vigilare sui consumi rilevati dai contatori e l'inadempimento di tale onere rende imputabile ogni maggior costo legato a malfunzionamenti o perdite idriche occulte.

Relativamente alle utenze si forniscono le seguenti informazioni:

- contatore luce autonomo: POD IT020E00395562, potenza impegnata 3 kW;
- contatore gas autonomo: PDR 09951207539796;
- la ripartizione delle utenze centralizzate non intestate alla Città (acqua e riscaldamento, nonché per l'utilizzo e gestione dei beni e servizi condominiali) viene effettuata tramite quota parte e sarà richiesta dalla Civica Amministrazione al Concessionario, secondo la comunicazione delle spese trasmessa da A.T.C.

Sono a carico del Concessionario le eventuali spese relative all'installazione, sostituzione, riparazione e manutenzione dei contatori individuali; gli interventi manutentivi devono essere eseguiti e certificati da Ditte munite di idonee qualificazioni.

Restano inoltre a carico del Concessionario la tassa raccolta rifiuti, nella misura richiesta dai competenti uffici comunali, nonché tutte le eventuali tasse e/o imposte cui è assoggettabile il detentore dei Locali.

Sono altresì a carico del Concessionario tutte le spese ordinarie e straordinarie di pulizia, disinfestazione e disinfezione dei locali concessi.

Le spese d'atto ed accessorie saranno ad esclusivo carico del Concessionario, come *infra* meglio riportato.

ART. 10 - RESTAURI E RIPARAZIONI

Fatti in ogni caso salvi tutti gli oneri ed obblighi degli artt. 6, 7 e 8, la Città o l'A.T.C. potrà in ogni tempo eseguire, sia all'esterno che all'interno dell'Immobile, tutte le riparazioni e tutti gli impianti ritenuti opportuni a suo insindacabile giudizio nonché qualunque opera di abbellimento e di restauro dello stabile o dei Locali, senza obbligo di compenso o indennizzo di sorta a favore del Concessionario, indipendentemente dalla durata delle opere.

ART. 11 - PROPRIETA'

Tutte le nuove opere, le addizioni, le migliorie e le riparazioni realizzate sull'immobile oggetto della presente concessione sono acquisite in proprietà dalla Città dal momento della loro esecuzione, ai sensi dell'art. 934 del Codice Civile, senza che questa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo e senza che il Concessionario possa eccepire la compensazione tra miglioramenti e danneggiamenti che i Locali abbiano subito, ciò anche in deroga agli artt. 1592 e 1593 del Codice Civile.

ART. 12 - RESPONSABILITA'

Il Concessionario è costituito custode dei locali dati in concessione ed esonera espressamente la Città da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che possano provenirgli per fatti od omissioni, dolosi o colposi, propri o anche di terzi.

Il Concessionario terrà la Città indenne da molestia o pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto della concessione, sia durante il periodo di esecuzione di eventuali lavori di adeguamento o miglioria, sia durante il corso della concessione medesima, restando a completo ed esclusivo carico del Concessionario qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte della Civica Amministrazione.

Il Concessionario assume interamente a proprio carico qualsiasi responsabilità connessa all'utilizzo dei Locali, la gestione degli stessi, il loro stato manutentivo e tutti i danni eventualmente cagionati a persone e cose anche per il fatto dei propri dipendenti o appaltatori, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile. Risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nei Locali a vario titolo. Si impegna ad adottare tutte le misure idonee a prevenire eventi dannosi nell'esercizio dell'attività, che dovrà essere improntata a condizioni di massima sicurezza e dovrà essere attuata con tutti gli accorgimenti offerti dalla tecnica; manleva espressamente la Città da ogni derivante pregiudizio anche ai sensi dell'art. 2050 e 2051 del Codice Civile.

Il Concessionario, qualora si avvalga di personale, si impegna ad assicurare il rispetto delle norme dei contratti di lavoro e di categoria per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico ed è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute, infortuni ed igiene del lavoro in ottemperanza alle norme del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché all'adempimento degli obblighi nei confronti degli enti competenti (tra cui I.N.P.S., I.N.A.I.L., ASL, Laboratori di Sanità Pubblica, Ispettorato del lavoro e VV.F.) in materia di tutela dei lavoratori, assicurazioni contro gli infortuni, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione. Il Concessionario manleva la Città da ogni responsabilità derivante da eventuali inadempimenti.

ART. 13 - COPERTURE ASSICURATIVE

Il Concessionario si impegna a sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa a copertura della Responsabilità Civile per tutti i danni cagionati a terzi (R.C.T.) o beni di terzi, anche per cause imputabili all'Immobile durante il periodo di concessione e comprensiva della garanzia Responsabilità Civile Fabbricati, nonché per Responsabilità Civile Obbligatoria (R.C.O.) a copertura dei danni provocati ai prestatori di lavoro (se presenti) con massimali adeguati al rischio connesso all'attività svolta ed alle caratteristiche del bene.

Il Concessionario si impegna, inoltre, tenendo conto del valore di ricostruzione dell'Immobile, a sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa a copertura dei danni conseguenti la conduzione dell'immobile con riferimento alle previsioni degli articoli 1588, 1589 e 1590, nonché dei danni derivanti da incendio, furto, atti vandalici, dolosi, eventi atmosferici, e dagli altri rischi normalmente assicurabili connessi all'utilizzo del bene.

Le polizze dovranno contenere clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti del Concedente, suoi Amministratori e Dipendenti.

Nelle polizze di assicurazione dei beni deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla compagnia assicuratrice versato direttamente alla Città. I rischi non coperti dalle polizze, nonché gli scoperti e le franchigie, si intendono a carico esclusivo del Concessionario.

Il Concessionario dichiara espressamente, con la firma del presente contratto, di esonerare la Città da qualsiasi responsabilità connessa ai rischi in relazione ai quali è fatto obbligo di stipulare, a suo carico, le predette polizze assicurative.

L'Amministrazione non assume mai, in alcun caso, sia sul piano assicurativo che qualsiasi altro rapporto giuridico, la qualità di coobbligato solidale per qualsivoglia obbligazione del Concessionario

Le polizze devono avere durata pari a quella della concessione oppure prevedere l'impegno al rinnovo fino alla scadenza; dovranno inoltre essere rinnovate anche successivamente alla cessazione del contratto, qualora il Concessionario permanga nella detenzione dei Locali.

Copia di dette polizze assicurative devono essere consegnate al Servizio Vigilanza, Logistica Strutture Sociali prima della sottoscrizione della concessione. Inoltre, il Concessionario è tenuto ad inviare al predetto Servizio copia della quietanza del pagamento dei ratei assicurativi.

Il Concessionario, prima della stipulazione del presente atto, ha prodotto e consegnato a [+++] che ha accettato, le polizze [+++] rilasciate da [+++] in data [+++].

In caso di mancata presentazione di altra polizza o del documento di rinnovo, la presente concessione si intenderà automaticamente risolta ai sensi dell'art. 1456 c.c., senza alcun indennizzo a favore del Concessionario.

ART. 14 - GARANZIE

Ai sensi di legge (articolo 54 Regio Decreto numero 827 del 23 maggio 1924 e dell'art. 36, comma 4 del Regolamento 397 per l'Acquisizione, Gestione e Valorizzazione dei beni immobili), il Concessionario, prima della stipula del presente atto, deve costituire, a garanzia degli obblighi contrattuali, una cauzione definitiva.

Il Concessionario ha prestato garanzia degli obblighi assunti con il presente atto e ha versato la cauzione di euro [+++] ([+++] / [+++]), corrispondente a tre mensilità del canone prima della stipulazione del presente contratto a garanzia degli obblighi contrattuali, mediante deposito cauzionale o polizza fidejussoria.

Si dà atto che il concessionario, ha prestato deposito cauzionale improduttivo di interessi di euro [+++] ([+++] / [+++]) mediante:

- bonifico bancario a favore della Città di Torino - quietanza n. [+++], del [+++], rilasciata da Unicredit S.p.a., Tesoreria Civica della Città.
- polizza fidejussoria di euro [+++] ([+++] / [+++]) n. [+++] rilasciata da [+++] in data [+++] consegnata e accettata dalla Città - Servizio Vigilanza, Logistica Strutture Sociali prot. [+++] del [+++].

La Città resta fin d'ora autorizzata a trattenere definitivamente l'importo della garanzia versata, quale risarcimento per eventuali danni riscontrati nei locali e per eventuali debiti o inadempimenti del Concessionario, salvo ed impregiudicato ogni maggior diritto della Città.

La cauzione garantirà per il mancato ed inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dal concessionario.

ART. 15 - ACCERTAMENTI

I Funzionari della Città, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno accedere ai locali dati in concessione per accertamenti ed operazioni nell'interesse dell'Amministrazione stessa.

ART. 16 - REVOCA

Per esigenze di interesse pubblico la concessione potrà essere revocata con un preavviso di mesi 3 (tre) ed il Concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso nel caso di restituzione anticipata dei Locali.

ART. 17 - RISOLUZIONE E DECADENZA

Nei casi di inadempienza anche di uno solo degli obblighi posti a carico del Concessionario dal presente contratto, dalla Convenzione o dall'Avviso Pubblico, fatti salvi i maggiori diritti dell'Amministrazione, quest'ultima procederà alla contestazione formale degli inadempimenti mediante comunicazione scritta.

La Città ha in ogni caso facoltà di risolvere la concessione per il perdurare di situazioni difformi rispetto alle disposizioni contrattuali o incompatibili con l'ordinamento vigente.

I casi di particolare e grave inadempienza produrranno la decadenza della concessione e la Città potrà esigere la restituzione immediata dell'Immobile.

In tali casi, i Locali dovranno essere riconsegnati ai sensi del successivo art. 18, restando impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento.

ART. 18 - RICONSEGNA

Alla scadenza o in tutti i casi di revoca o restituzione anticipata, i Locali dovranno essere riconsegnati liberi e sgomberi da cose di proprietà del Concessionario, da persone e dagli effetti personali di queste ultime, previo piano di dimissione degli ospiti concordato con il Servizio gestionale competente del Dipartimento Servizi Sociali, Socio Sanitari e Abitativi.

I Locali dovranno essere restituiti in buono stato di uso e manutenzione, con tutte le migliorie apportate, conformemente agli obblighi manutentivi previsti dal presente atto, a tutte le disposizioni di legge e regolamento vigenti in materia al momento della riconsegna, nonché liberi da vincoli e liti di qualsiasi natura.

In ogni caso il Concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso nel caso di restituzione anticipata dei Locali.

Tre mesi prima della riconsegna stessa verrà accertato, in contraddittorio tra i tecnici delle parti e fatto constare in apposito verbale, lo stato di fatto dell'Immobile e degli impianti ad esso afferenti. Le eventuali problematiche e mancanze riscontrate, qualora rientrino nella tipologia degli interventi posti necessariamente a carico del Concessionario o derivino da mancata manutenzione ordinaria, dovranno essere sanate prima della riconsegna; in caso di inadempimento la Città potrà provvedere agli interventi manutentivi giudicati necessari, salva rivalsa dei costi sul Concessionario.

ART. 19 - CONTROVERSIE

Le controversie derivanti dall'applicazione e dall'esecuzione del presente atto sono di competenza del Foro di Torino.

ART. 20 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente atto il Concessionario si impegna all'osservanza di leggi, decreti e regolamenti vigenti o emanati durante il corso del servizio dalle Autorità competenti, in quanto applicabili. Eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente saranno a carico del contravventore sollevando da ogni responsabilità l'Amministrazione.

ART. 21 - SPESE D'ATTO

Tutte le spese, imposte e tasse, presenti e future, inerenti e conseguenti per il presente atto, nonché tutte le spese contrattuali, ivi comprese le imposte di registro, bollo, diritti di segreteria ed accessorie, spese di scritturazione e copia, sono a totale carico del Concessionario.

Agli effetti fiscali il Concessionario, nella persona del suo Legare Rappresentante [+++], richiede la registrazione del presente atto in caso d'uso ai sensi dell'art. 2, punto 1 della Tariffa, Parte II del D.P.R. n. 131/86, poiché l'imposta dovuta è inferiore all'imposta minima prevista. L'imposta di bollo, di euro [+++] relativa al presente atto (pari ad euro [+++]) è stata assolta previo pagamento con modello F24 in data [+++] protocollo telematico [+++].

ART. 22 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del "Regolamento UE 2016/679 (GDPR)", relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si forniscono le seguenti informazioni:

- titolare del trattamento è la Città di Torino – Piazza Palazzo di Città n.° 1, 10122, Torino. Per il trattamento in questione è designata [+++] contattabile all'indirizzo email: [+++];

- il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) della Città di

Torino è contattabile all'indirizzo email: rpd-privacy@comune.torino.it.

Il trattamento dei dati è necessario per l'effettuazione del procedimento e l'esecuzione degli adempimenti di interesse pubblico (art. 6, par. 1, lett. E, del Regolamento Europeo) ed avviene in modo lecito, corretto e trasparente, nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del Regolamento.

I dati personali sono trattati da personale autorizzato per le finalità istituzionali della Città, relative alla gestione del contratto, accertamento e riscossione dei canoni, possono essere comunicati a terzi secondo quanto previsto dalle normative in materia.

I dati saranno conservati per il tempo previsto dalle norme specifiche in materia.

I dati sono trattati sia con procedure informatizzate e telematiche, sia con modalità manuali, anche attraverso gestori individuati dalla Città. Gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di accesso e di rettifica, rivolgendosi ai contatti sopra indicati. In ultima istanza, oltre alle tutele in sede amministrativa e giurisdizionale, è ammesso il ricorso all'Autorità Garante: <http://www.garanteprivacy.it/>

ART. 23 - DOMICILIO E CARICHE SOCIALI

Per gli effetti della presente concessione, il Concessionario elegge il proprio domicilio presso la propria già citata sede legale sita in Torino, [+++]. È fatto obbligo al Concessionario di comunicare tempestivamente alla Città i cambiamenti connessi alla modifica delle cariche sociali con specifico riguardo a quelle relative al soggetto che ne ha la rappresentanza, nonché le eventuali variazioni dei recapiti.

Le parti convengono che ogni comunicazione afferente il presente contratto e la sua esecuzione avvengano come di seguito indicato: per la Città PEC servizi.sociali@cert.comune.torino.it per il Concessionario PEC [+++].

ART. 24 - VALIDAZIONE ED ARCHIVIAZIONE

Ai sensi dell'art. 41, comma 4, del DPCM del 22 febbraio 2013, ai fini della validazione temporale del presente atto e della sua conservazione, lo stesso sarà inviato tramite DoQui Acta all'Ufficio Documentale dell'Archivio Storico della Città di Torino e tramite PEC alla Controparte a cura del Servizio Vigilanza, Logistica Strutture Sociali, dopo la sua registrazione.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile il Concessionario dichiara di accettare senza riserve, con firma digitale, quanto di seguito disposto dagli artt. 2 (destinazione dei locali), 3 (durata), 4 (canone), 5 (consegna), 6 (manutenzione), 7 (prevenzione incendi e sicurezza), 8 (documentazione), 9 (spese), 10 (restauri e riparazioni), 11 (proprietà), 12 (responsabilità), 13 (coperture assicurative), 14 (garanzie), 16 (revoca), 17 (risoluzione e decadenza), 18 (riconsegna), 21 (spese d'atto)

Letto, approvato e sottoscritto in segno di integrale accettazione, senza riserve come appresso:

Per il Concessionario

L'Ente [+++]

Il legale rappresentante [+++]

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate)

Letto, approvato e sottoscritto in segno di integrale accettazione, senza riserve come appresso:

Per la Città di Torino

Il Dirigente [+++]

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate)

CONVENZIONE TRA LA CITTÀ DI TORINO E [+++] PER LA CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO DI BENI MOBILI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ

Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in un unico originale, su supporto informatico e sottoscritta in modalità elettronica tra:

- **CITTÀ DI TORINO**, Piazza Palazzo di Città n° 1, codice fiscale 00514490010, in questo atto rappresentata dal/dalla dott.* [+++], nat* a [+++] il [+++], domiciliato/a per la carica presso il Palazzo Municipale, il/la quale sottoscrive il presente atto nella sua qualità di Dirigente [+++], tale nominat* con provvedimento del Sindaco in data [+++], prot. n. [+++]. Il predetto legale rappresentante interviene nel presente con i poteri di cui all'art. 27 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti n. 411 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 730 del 2 dicembre 2024 ed in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 270 del 19 maggio 2026 e della Determinazione Dirigenziale n. [+++] del [+++])

e

- [+++], con sede legale in Torino, [+++], codice fiscale [+++] in questo atto rappresentato da [+++], nat* a [+++] il [+++] e domiciliat* per la carica presso la sede dell'Associazione, a ciò autorizzat* in forza di [+++].

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 730 del 02 dicembre 2025 è stata avviata la co-progettazione per pianificare le attività SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione) per il triennio 2026-2028, subordinando l'Avviso Pubblico al finanziamento ministeriale;
- con Decreto del Ministero dell'Interno n. 53671 del 03/12/2025 è stata autorizzata la prosecuzione dei progetti fino al 31/12/2028 con relativo finanziamento nazionale;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 270 del 19 maggio 2026 sono state approvate le linee di indirizzo per l'avvio di una co-progettazione con il Terzo Settore finalizzata alla gestione di servizi di accoglienza integrata e di accompagnamento all'inclusione sociale rivolti ai beneficiari del sistema SAI per il triennio 2026-2028;
- con Determinazione Dirigenziale n. [+++] del [+++] è stato approvato l'Avviso pubblico di co-progettazione;
- a conclusione dell'istruttoria pubblica di cui al punto precedente, l'Ente Co-progettante [+++] è stato individuato come aggiudicatario con la proposta progettuale "[+++]";
- in data [+++] è stato sottoscritto tra la Città di Torino e l'Ente Co-progettante [+++] il contratto di concessione per l'immobile di proprietà A.T.C. sito a Torino in Via Roveda 24/C.

ARTICOLO 1

La Città di Torino (di seguito “**Comodante**”) consegna a titolo gratuito a [+++] (di seguito “**Comodatario**”), che accetta, perché se ne serva per l’uso consentito per destinazione, i beni risultanti dal registro inventario n. 05/5326 che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. [+++]).

ARTICOLO 2

Il Comodatario si servirà dei beni sopra indicati con la dovuta diligenza esclusivamente nell’ambito della destinazione dei locali, come meglio specificato nelle premesse, fino alla scadenza della concessione dell’immobile sito a Torino in Via Roveda 24/C, presso il quale tali beni sono collocati, impegnandosi a non destinarli a scopi differenti.

ARTICOLO 3

Il Comodatario sarà tenuto alla custodia e manutenzione dei beni di proprietà della Città, nonché all’eventuale sostituzione con arredi a norma. Nel caso in cui il Comodatario dovesse procedere allo smaltimento di beni mobili inventariati, dovrà accordarsi con la Città, seguendo le procedure dettate per tali operazioni dalle norme regolamentari comunali in materia di beni mobili. Al termine della concessione, il Comodatario è tenuto a trasmettere alla Città l’elenco dei beni mobili, indicando eventuali nuovi arredi acquisiti in sostituzione di quelli dismessi.

In ogni caso, l’eventuale completamento dell’arredo dell’immobile concesso deve essere effettuato a cura del Comodatario in maniera adeguata all’uso previsto ed alle norme vigenti.

Qualora sia erogato apposito contributo da parte della Città per l’acquisto di arredi e/o attrezzature, in ragione della natura pubblica del finanziamento, il Comodatario dovrà attenersi ai principi generali del Codice dei Contratti pubblici (economicità, pubblicità, trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, concorrenza, risultato); tutti gli arredi dovranno essere nuovi e possedere i requisiti CAM, nonché quelli previsti dalla normativa antincendio. Gli arredi acquistati con il contributo della Città dovranno essere immatricolati e inseriti nel predetto registro inventario, seguendo le procedure dettate per tali operazioni dalle norme regolamentari comunali in materia di beni mobili.

Qualora arredi a norma siano stati acquisiti con fondi propri dal Comodatario, al termine del comodato è fatta salva la possibilità di concordarne l’acquisizione da parte della Città a fronte di un corrispettivo pari al valore residuo della quota non ammortizzata.

ARTICOLO 4

La Città potrà riottenere i beni in restituzione durante la vigenza del contratto, temporaneamente o definitivamente, in caso di diversa necessità, con un preavviso di tre (3) mesi; il Comodatario non potrà pretendere in tal caso alcun risarcimento o compenso.

ARTICOLO 5

Il Comodatario dovrà provvedere a verificare lo stato dei beni, sollevando la Civica Amministrazione da ogni responsabilità civile e penale, per danni che dovessero causarsi a persone e/o a cose, per l'utilizzo dei suddetti beni.

Per quanto non espressamente disposto con il presente contratto, si rinvia all'art. 2051 c.c.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare a sua discrezione controlli sullo stato di manutenzione e sulla congruità dei beni mobili.

ARTICOLO 6

Il Comodatario non può concedere i beni a terzi, neppure temporaneamente, sia a titolo gratuito, sia a titolo oneroso, senza il consenso scritto del Comodante.

ARTICOLO 7

Il Comodatario, nella persona del suo Legale Rappresentante [+++], chiede la registrazione del presente atto in caso d'uso ai sensi dell'art. 3, della Tariffa, Parte II, allegata al D.P.R. n. 131/86.

Le spese eventuali di registrazione in caso d'uso del presente atto sono a carico del Comodatario.

ARTICOLO 8

Per quanto non previsto si rinvia all'art. 1803 del Codice Civile e alle disposizioni normative vigenti in materia.

Agli effetti fiscali si richiede la registrazione del presente atto in caso d'uso ai sensi dell'art. 3, della Tariffa, Parte II, allegata al D.P.R. n° 131/86.

ARTICOLO 9

Per ogni controversia che possa derivare dall'applicazione delle norme contenute nella presente convenzione è competente il Foro di Torino.

ARTICOLO 10

Ai sensi del Regolamento UE 2016-679 i dati personali contenuti nel presente comodato saranno oggetto di trattamento e pubblicazione nel rispetto delle previsioni del Regolamento ed esclusivamente ai fini del presente atto, con esclusione di qualsiasi ulteriore finalità di trattamento. Responsabile del trattamento è la Città di Torino, che può operare anche tramite propri/e preposti/e formalmente incaricati/e del trattamento.

Ai sensi dell'art. 41, comma 4, del DPCM del 22 febbraio 2013, ai fini della validazione temporale del presente atto e della sua conservazione, lo stesso sarà inviato tramite DoQui

Acta all'Ufficio Documentale dell'Archivio Storico della Città di Torino e tramite PEC alla Controparte a cura della Servizio Vigilanza, Logistica Strutture Sociali.

Letto, approvato e sottoscritto in segno di integrale accettazione, senza riserve, come appresso:

Per il Comodatario

L'Ente [+++]

Il legale rappresentante [+++]

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate)

Letto, approvato e sottoscritto in segno di integrale accettazione, senza riserve, come appresso:

Per la Città di Torino

Il Dirigente [+++]

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate)